



Istituto Comprensivo "Destra Torre" di Aiello del Friuli

Via Manzoni n° 1 * 33041 AIELLO DEL FRIULI * (Udine) * Tel. 0431/99160 - Cod. Fisc.: 81001360304

Fax: n° 0431/974721 * E-mail: UDIC821005@istruzione.it * PEC: comprensivoaiello@pec.icdestratorre.it - COD. MIUR: UDIC821005



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DI STUDENTESSE E STUDENTI ALUNNE ED ALUNNI

**in conformità allo *Statuto delle studentesse e degli studenti*
promulgato mediante dPR 24 giugno 1998, n° 249,
modificato ed integrato dal dPR 21 novembre 2007, n° 235:**

**lavori istruttori della Commissione consiliare
riunitasi nelle sedute del 19 e 21 novembre 2013
(sig. Cestaro, prof.ssa Pinat, prof.ssa Oblach, Preside Degiglio)**

**deliberazione del Consiglio d'Istituto
adottata nell' Adunanza del 28.11.2013**

**in vigore dal 2.11.2013
previa esposizione del testo
da parte del Dirigente Scolastico
a tutte le studentesse e gli studenti
delle sc. sec. I gr. aggregate all'Istituto**

PREAMBOLO

1. Nel quadro dell'autonomia didattica, organizzativa ed amministrativa conferita alle istituzioni scolastiche del circuito pubblico statale a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n° 59, prendendo atto che in materia di sanzioni disciplinari, di organi competenti ad irrogarle e di azioni di tutela in sede amministrativa, il Regolamento governativo d'autonomia di cui al d.P.R. 8 marzo 1999, n° 275 ha abrogato esplicitamente la previgente legislazione (art. 328, commi da 2 a 6 del Testo Unico promulgato mediante D. Lgs. 16 aprile 1994, n° 297), si regola come segue il regime di disciplina degli alunni e degli studenti dell'Istituto Comprensivo di Aiello del Friuli ed il sistema di garanzie eretto a loro tutela all'interno dell'Istituto autonomo.
2. Prendendo atto che dei due Regolamenti previsti dall'art. 328, cc. 1 e 7 del citato D. Lgs. 297/94, rispettivamente per alunni di scuola media ed elementare, è stato promulgato mediante d.P.R. 24 giugno 1998 il solo << *Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*

>>, successivamente modificato dal DPR 21 novembre 2007, n° 235, e che non risulta altresì esser stato emanato in epoca repubblicana un regolamento di disciplina degli alunni dell'attuale scuola primaria, il Consiglio d'Istituto ritiene di individuare nel testo che segue anche gli indirizzi della disciplina degli alunni della scuola primaria, nel rispetto dei principi di fondo recepiti nella nota del Dipartimento per l'istruzione del 31 luglio 2008 prot. n° 3602/P0 avente per oggetto " *d.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria* " .

3. Le garanzie sostanziali e procedurali in favore di alunni e studenti e il rispetto del loro diritto di difesa si conformano totalmente ai principi ispiratori dello Statuto delle studentesse e degli studenti: l'adattamento imposto dalla suddetta nota 31.8.2008 all'art. 412 del R. D. 26 aprile 1928, n° 1297 recante " *Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare* " è realizzato nelle forme contemplate dal presente Regolamento.
4. Gli aspetti di disciplina del procedimento fanno riferimento alla legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modifiche.

ARTICOLO 1

(Destinatari)

1. Il presente regolamento di disciplina si applica agli studenti di scuola secondaria di primo grado e, con le limitazioni di seguito esplicitate, anche agli alunni di scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di Aiello del Friuli. L'art 12 su assenze, ritardi, giustificazioni si applica anche alle scuole dell'infanzia.

ARTICOLO 2

(Doveri dello studente – disciplina sostanziale)

1. Alunni e studenti sono tenuti ad osservare le regole di comportamento previste dal presente Regolamento e gli studenti di scuola secondaria anche quelle contemplate dallo *Statuto delle studentesse e degli studenti*, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249, (in seguito: Statuto) e ad uniformare la loro condotta ai principi in esso stabiliti.
2. In particolare sia i primi che i secondi devono ispirare la loro condotta ai seguenti principi, con le dovute distinzioni corrispondenti alle diverse fasi dello sviluppo psico-fisico del soggetto dell'apprendimento nelle età ricomprese tra i 5/6 e i 13/14 anni ed oltre per gli studenti ripetenti o provenienti da sistemi scolastici esteri:
 - a) Frequentare con regolarità la scuola e assolvere assiduamente agli impegni di studio.
 - b) Mantenere un comportamento di assoluta correttezza verso tutti gli alunni e gli studenti, con particolare riguardo a quelli più piccoli.
 - c) Astenersi dal turpiloquio e dal pronunciare bestemmie.
 - d) Partecipare attivamente alle attività didattiche ed evitare qualunque forma di disturbo alle lezioni.
 - e) Gestire il materiale scolastico con le modalità indicate dagli insegnanti. Portare sempre con sé ed esibire il libretto personale ogni volta che il personale docente lo ritenga necessario. Astenersi assolutamente dal deteriorare volontariamente lo stato del libretto personale, dal manipolarne i dati, alterare i voti, falsificare le firme, sottrarlo al controllo dei docenti e fingere il suo smarrimento.
 - f) Presentarsi alle lezioni vestiti con decoro;
 - g) Rispettare il Dirigente Scolastico, i docenti, tutto il personale della scuola ed i loro compagni.
 - h) Astenersi da atti di prevaricazione, minaccia nei riguardi delle compagne e dei compagni.
 - i) Astenersi dal commettere furto e danneggiamento di beni di proprietà di altri studenti, del personale in servizio o appartenenti al patrimonio della scuola o dell'Amministrazione comunale.
 - j) Astenersi dal costringere chicchessia a pronunciare parole o compiere azioni contro la sua volontà.
 - k) Astenersi da comportamenti di ingiuria, minaccia o prevaricazione nei riguardi del personale tutto d'Istituto o comunque formalmente incaricato dall'Istituto.

- l) Astenersi dall'intrattenere comportamenti di tipo sessualizzato durante la presenza a scuola o nel corso delle uscite.
- m) Astenersi dal compiere falsa testimonianza o da rendere testimonianza parziale o reticente nel contesto degli accertamenti svolti dall'Ufficio di Presidenza o, in limitati casi, dai docenti, quando vengano in rilievo responsabilità di carattere disciplinare, sia degli studenti, sia del personale. Astenersi dal formulare accuse infondate di qualunque natura a carico di studentesse e studenti e/o di qualunque membro del personale scolastico (collaboratori scolastici, docenti, Ufficio dirigenziale).
- n) Rispettare le disposizioni legittimamente impartite sia per l'organizzazione delle attività sia per garantire la sicurezza delle persone.
- o) Astenersi dallo sporcare le aule ed i cortili; utilizzare correttamente i servizi igienici; pulire banchi, pavimenti ed arredi quando si è sporcato, anche involontariamente, chiedendo aiuto ai collaboratori scolastici, specie per la fornitura degli strumenti necessari.
- p) Astenersi dal sottrarsi alla sorveglianza del personale scolastico per tutto il tempo delle lezioni, del cambio d'ora, dell'intervallo/ricreazione, del tempo di mensa e dopo mensa e per tutto il tempo delle uscite ed attività, anche sportive, organizzate al di fuori del territorio di pertinenza scolastica: per sottrazione si intende un'azione preordinata ad allontanarsi volontariamente dal docente sorvegliante in assenza di permesso.
- q) Astenersi dalla falsificazione delle firme sui documenti scolastici e dall'alterazione dei dati sulla valutazione.
- r) Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici.
- s) Astenersi rigorosamente dal portare a scuola oggetti estranei alle attività didattiche se non autorizzati, oggetti pericolosi, giochi e dispositivi elettronici.
- t) Astenersi dal tenere in funzione ed utilizzare il telefono cellulare.
- u) Astenersi assolutamente dall'effettuare video od audio riprese con il telefono cellulare od altre strumentazioni, in assenza di preventiva autorizzazione.
- v) Astenersi dallo scambio di foto di persone, anche se non riconoscibili, tramite telefoni cellulari, sia tramite mms, sia mediante il sistema *bluetooth* o attraverso qualsivoglia ulteriore modalità.
- w) Astenersi dall'introdurre a scuola in qualunque forma e modalità ed esibire video di carattere pornografico, inclusi quelli eventualmente contenuti nella memoria dei telefoni cellulari;
- x) Astenersi dall'introdurre nei pc in dotazione dell'Istituto qualunque contenuto estraneo o pericoloso o che possa recare danno ed astenersi dall'introdurre video o foto di carattere pornografico, sia mediante pen-drive sia mediante cd rom, dvd od altri supporti; astenersi dal visitare pagine sul *web* (e/o effettuare download di *file*) di carattere pornografico o tutte quelle che risultano essere estranee o contrarie ai principi educativi propri del contesto scolastico;
- y) Astenersi dall'introdurre nell'Istituto bevande alcoliche e di berle od offrirle;
- z) Astenersi dall'introdurre nell'Istituto sostanze stupefacenti/psicotrope (quelle contemplate dal DPR 309 del 9 ottobre 1990, n. 309 recante "*Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*") e di cederle a qualunque titolo anche gratuito a chicchessia;
- aa) Avere cura dell'ambiente scolastico, come importante fattore di qualità della vita della scuola.
- bb) Segnalare al Dirigente Scolastico o ai propri insegnanti ogni fatto o circostanza, che pregiudichi la sicurezza e la vivibilità della scuola.

ARTICOLO 3 (Soggetti precedenti)

1. Gli organi ed operatori coinvolti nel procedimento disciplinare sono i seguenti:
 - a) **i singoli docenti**, che possono irrogare direttamente solo sanzioni disciplinari lievi;
 - b) **Il Dirigente Scolastico-Preside**, che è l'unico abilitato ad esercitare il ruolo di *leadership educativa* all'interno dell'Istituto in qualunque momento ed in ogni classe, intervenendo sia su sollecitazione

- del personale, sia d'iniziativa propria. Esso è costituito dal Dirigente Scolastico, o da chi ne esercita le funzioni in virtù di un incarico formale, e dai collaboratori ai quali il Dirigente ritenga di delegare le funzioni previste dal presente Regolamento, inclusa la presidenza delle adunanze degli organi irroganti e la responsabilità sul procedimento disciplinare nel suo complesso;
- c) il **Consiglio di classe**, competente nella scuola secondaria di I grado ad esprimersi per le sanzioni di sospensione/allontanamento sino a 15 giorni;
 - d) il **Team docente** nella scuola primaria, che è l'organo competente ad irrogare le sanzioni di sospensione ed allontanamento;
 - e) il **Consiglio d'Istituto**, competente ad esprimersi per le sanzioni a carico di studentesse e studenti di sc. sec. I gr. introdotte dal DPR 21.11.2007, n° 235;
 - f) l'**Organo di Garanzia**, costituito per l'esame dei ricorsi avverso le sanzioni inflitte a studentesse e studenti dagli organi di primo grado;
 - g) Gli operatori dei servizi territoriali e specialistici, eventualmente chiamati dal Dirigente Scolastico per l'effettuazione di talune audizioni di studentesse e studenti minorenni.

ARTICOLO 4

(Sanzioni e organi competenti -
effetto sospensivo del ricorso avverso la sanzione irrogata -
misure amministrative cautelari-
comunicazione di avvio e dell'esito del procedimento-
rilascio di nulla-osta in pendenza di procedimento disciplinare)

1. Le violazioni dei doveri danno luogo, in relazione ai criteri di cui all'art. 5, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari.
 - a) Rimprovero verbale (sc. primaria e sec. I gr.) .
 - b) Segnalazione ai genitori con annotazione scritta sul libretto personale (scuola secondaria di primo grado) o diario/quaderno delle comunicazioni (scuola primaria), con contestuale assegnazione di compiti aggiuntivi (che possono consistere anche in copie di testi o altro a discrezione dei docenti) (sc. primaria e sec. I gr.).
 - c) Ammonizione formale del Dirigente Scolastico¹ (sc. primaria e sec. I gr.).
 - d) Convocazione dei genitori (sc. primaria e sec. I gr.).
 - e) Censura annotata sul registro di classe (digitale/cartaceo), sempre notificata alla famiglia (sc. primaria e sec. I gr.); nella sc. primaria è annotata sul Giornale dell'insegnante in attesa della messa a regime dei registri digitali².
 - f) Sospensione dall'intervallo/ricreazione fino a cinque giorni (ma con interruzione obbligatoria dell'attività didattica per il tempo coincidente all'intervallo/ricreazione e possibilità di consumare la merenda in classe) (sc. primaria e sec. I gr.).
 - g) Sanzione da irrogarsi mediante Decreto adottato monocraticamente dal Dirigente Scolastico, non tipizzata, ma comunque non comportante sospensione/allontanamento dalle lezioni: essa può consistere nell'esclusione da un'attività didattica –incluse uscite e gite d'istruzione- oppure nell'assegnazione di un'attività ritenuta particolarmente idonea a far riflettere la studentessa o lo studente sul fatto commesso od omesso. Essa può assumere altre forme, purché compatibili con i sistemi di correzione ritenuti leciti dall'ordinamento statale (sc. primaria e sec. I gr.).
 - h) Assegnazione fino a dieci giorni –dopo il termine delle lezioni- di lavori utili alla comunità scolastica che possono consistere anche nelle pulizie o nella sistemazione degli arredi, compatibilmente con il rispetto delle misure di sicurezza e sotto la vigilanza del personale docente o almeno collaboratore scolastico (sc. sec. I gr.).

¹ Art. 412, c. 1, sanzione I del R. D. 26 aprile 1928, n° 1297 recante "Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare".

² Art. 412, c. 1, sanzione II del R. D. 26 aprile 1928, n° 1297 recante "Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare".

- i) Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni, con l'obbligo di frequenza – da 1 a 10 giorni nella scuola primaria³.
 - j) Allontanamento dall'Istituto fino a quindici giorni - da 1 a 10 giorni nella scuola primaria⁴.
 - k) Allontanamento dall'Istituto per un periodo superiore a 15 giorni e per un intervallo di tempo che può estendersi sino al termine delle lezioni, come disciplinato dall'art. 1 del DPR 21.11.2007, n° 235 (sc. sec. I gr.).
 - l) Esclusione dallo scrutinio finale, come disciplinato dall'art. 1 del DPR 21.11.2007, n° 235 (sc. sec. I gr.).
 - m) Esclusione dall'Esame di Stato, come disciplinato dall'art. 1 del DPR 21.11.2007, n° 235 (sc. sec. I gr.).
2. Non possono essere adottate sanzioni diverse da quelle previste dal presente regolamento. Uno o più studenti possono essere esclusi dalla partecipazione ad una o più uscite nel corso dell'anno scolastico, previa decisione del Dirigente Scolastico, per motivi di sicurezza od altre motivazioni non implicanti un giudizio di carattere disciplinare.
 3. Salvo il caso del rimprovero verbale, non possono essere adottate le altre sanzioni, senza avere sentito le ragioni dello studente.
 4. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n° 241, deve essere inoltrato ai genitori dello studente o della studentessa sottoposto/a a procedimento la comunicazione di avvio del procedimento con la contestuale contestazione formale degli addebiti, rispetto alla quale gli interessati potranno esporre le loro difese. Tale comunicazione di avvio è obbligatoria per le sanzioni a partire da quella di cui alla lettera h) del comma 1 del presente articolo.
 5. Il procedimento disciplinare deve avere termine entro 30 giorni dalla notifica dell'avvio e contestuale contestazione degli addebiti, salvo sovrapporsi di procedimento penale o di straordinarie esigenze istruttorie per i procedimenti dinanzi al Consiglio d'Istituto che hanno durata massima di 45 giorni (fatte salve le conseguenze dell'eventuale avvio del procedimento penale che potrebbe implicare la sospensione del procedimento in sede amministrativa, anche per sole motivazioni di opportunità).
 6. I provvedimenti relativi alle sanzioni che devono essere adottati dal Dirigente Scolastico, devono contenere la descrizione della mancanza. Nel provvedimento di assegnazione di lavori utili alla scuola, di sospensione e di allontanamento devono essere forniti gli estremi delle circostanze dalle quali si desuma che lo studente è stato invitato ad esporre la sua difesa. La presenza del verbale di audizione è di per sé prova certa del rispetto di tali diritti.
 7. Per le sanzioni disciplinari irrogate a cura dell'Ufficio di Presidenza non è obbligatoria l'adozione di una procedura formale per iscritto, ma risulterà sufficiente la comunicazione ai genitori tramite libretto personale od anche per via telefonica nei casi ritenuti più urgenti. Anche in tali procedimenti alla studentessa e allo studente sono garantiti i diritti di difesa previsti dallo Statuto. In tali procedimenti l'Ufficio presidenziale procede su segnalazione del personale docente od anche d'ufficio.
 8. L'esecuzione effettiva delle sanzioni di cui alle lettere da i) a m) è sospesa con effetto immediato dal momento in cui i docenti competenti ricevono notizia dal Dirigente Scolastico del deposito del ricorso avverso la sanzione irrogata, da parte di chiunque vi abbia interesse idoneo. La sospensione perdura sino all'esito del ricorso ed è atto d'ufficio.
 9. Fanno eccezione le sanzioni di allontanamento irrogate per incompatibilità di permanenza dello studente o della studentessa a causa della commissione di fatti suscettibili di integrare reato penale. Il Dirigente Scolastico può investire della questione i servizi territoriali, ma in ogni caso la decisione sulla riammissione a scuola, in attesa del pronunciamento definitivo dell'Organo di Garanzia, è devoluta alla competenza esclusiva dell'Ufficio di Presidenza che agisce con discrezionalità piena, specie in relazione alle prevalenti esigenze di sicurezza e incolumità dei membri della comunità

³ Art. 412, c. 1, sanzione III del R. D. 26 aprile 1928, n° 1297 recante "Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare".

⁴ Art. 412, c. 1, sanzione III del R. D. 26 aprile 1928, n° 1297 recante "Regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare".

scolastica. I provvedimenti adottati dal Dirigente Scolastico in tale materia non sono soggetti ad impugnazione dinanzi all'Organo di Garanzia, inerendo essi alle valutazioni del Dirigente quale responsabile della sicurezza ed unico organo competente ad effettuare la valutazione dei rischi presenti all'interno dell'Istituto, anche potenziali. In tali casi il Consiglio di classe e il Consiglio d'Istituto si riuniscono non oltre il 7^o giorno lavorativo successivo all'adozione del provvedimento da parte del DS

10. La reiezione del reclamo od il suo accoglimento da parte dell'Organo di Garanzia sono comunicati per iscritto dal Dirigente Scolastico al ricorrente e ai genitori della studentessa o dello studente, i quali hanno il diritto di essere informati anche quando l'annullamento o la riforma del provvedimento sanzionatorio siano il frutto di un ricorso proposto da un organo interno dell'Istituto: da quel momento la sanzione è ripristinata, annullata, o modificata, come determinato dal successivo art. 17.
11. Quando sia pendente procedimento disciplinare, il Dirigente Scolastico non rilascia il nulla-osta per il trasferimento ad altro Istituto, se non motivato da un cambio di residenza provato documentalmente dai genitori della studentessa o dello studente colpito/a. Nel corso dell'esecuzione di sanzioni inflitte che prevedono l'allontanamento per periodi superiori a 15 giorni, il Dirigente Scolastico, d'intesa con il sistema dei servizi territoriali, valuta l'opportunità di rilasciare il nulla-osta per la frequenza di altro Istituto, specie ove siano venuti in rilievo fatti che rendono incompatibile la presenza della studentessa o dello studente sanzionata/o nella classe o nella scuola precedentemente frequentate. In ogni caso il Dirigente Scolastico trasmette al Dirigente Scolastico dell'Istituto accogliente tale nulla-osta unitamente a copia del provvedimento disciplinare inflitto.

ARTICOLO 5

(Organi competenti a irrogare le sanzioni-
principio del *ne bis in idem*)

1. Gli organi competenti ad adottare le sanzioni di cui all'art. 4, c. 1 sono i seguenti:
 - a) docenti e/o Dirigente Scolastico;
 - b) docenti;
 - c) Dirigente Scolastico;
 - d) docenti e/o Dirigente Scolastico;
 - e) docenti;
 - f) docenti;
 - g) Dirigente Scolastico;
 - h) docenti collegialmente;
 - i) Consiglio di classe/Team docente;
 - j) Consiglio di classe/Team docente
 - k) Consiglio d'Istituto;
 - l) Consiglio d'Istituto;
 - m) Consiglio d'Istituto.
2. In caso di contrasto tra organi, la competenza è decisa dal Dirigente Scolastico, in quanto unico organo chiamato a garantire la legittimità dell'azione amministrativa.
3. Le sanzioni inflitte dall'Ufficio di Presidenza (art. 3, c. 1 lett. g) implicano il pieno coinvolgimento del suddetto Ufficio. Ogni decisione, anche nei casi in cui la segnalazione e la richiesta a procedere pervengano dai docenti, è di esclusiva pertinenza dell'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio dirigenziale può procedere d'ufficio quando lo ritenga opportuno, avvertendo tempestivamente il Coordinatore del Consiglio di classe, comunque non oltre il giorno successivo. Il Coordinatore del Consiglio di classe informerà i colleghi delle azioni disciplinari eventualmente intraprese autonomamente dall'Ufficio di Presidenza.
4. La presenza di un provvedimento formale del Dirigente Scolastico per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari è prevista necessariamente solo per le sanzioni contemplate dalla lettera g) in poi del comma 1 del precedente art. 4.

5. I provvedimenti disciplinari sono acquisiti agli atti riservati d'Istituto e sono inseriti in copia nel fascicolo dell'alunno.
6. L'organo competente in materia di esecuzione disciplinare è l'Ufficio dirigenziale, che può autonomamente mutare –per sopravvenute esigenze- le date relative all'esecuzione di sospensioni ed allontanamenti, ad eccezione di quelle comportanti l'allontanamento sino al termine delle lezioni.
7. E' fatto divieto assoluto di infliggere ad una studentessa o ad uno studente, per un medesimo fatto o azione od omissione, una sanzione comportante allontanamento per effetto di due pronunciamenti, di cui uno del Consiglio di classe ed uno del Consiglio d'Istituto. E' individuata nel Dirigente Scolastico la competenza a stabilire quale organo debba essere convocato, nel rispetto degli indirizzi formalizzati nel Codice disciplinare di cui ai successivi articoli.
8. Se dopo la deliberazione di una sanzione, ma prima della conclusione della esecuzione, vengono in rilievo fatti nuovi non acquisiti nel corso degli accertamenti, che aggravano ulteriormente la posizione della studentessa o dello studente colpita/o, il Dirigente Scolastico può investire della questione l'organo di volta in volta competente al fine di valutare l'eventuale inasprimento della sanzione. La procedura di comunicazione di avvio del procedimento va rinnovata in tal caso, e la studentessa o lo studente va formalmente ri-sentito nel rispetto dei suoi diritti di difesa.
9. L'Ufficio dirigenziale è abilitato ad adottare autonomamente qualunque provvedimento in materia di esecuzione conseguente a fatti non prevedibili al momento dell'irrogazione della sanzione da parte dell'organo competente (ad es. sopravvenuta malattia dello studente sanzionato ecc...), inclusa la sospensione temporanea e il differimento dell'esecuzione.

ARTICOLO 6

(Del procedimento innanzi al Team docente)

1. La sospensione dalle lezioni e l'allontanamento dall'Istituto degli alunni e delle alunne della scuola primaria ha luogo sempre per effetto di una deliberazione adottata a maggioranza dal Team docente, costituito dai docenti contitolari di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Partecipano a pieno titolo gli insegnanti di sostegno, mentre il/la docente IRC vi prende parte solo per gli alunni avvalentisi.
2. Deve risultare dal verbale della riunione in cui si delibera la sospensione o l'allontanamento che l'alunno/a è stato sentito a sua difesa e i genitori sono stati informati con atto scritto sulla commissione dell'atto illecito.
3. L'atto scritto ha valore di comunicazione di avvio del procedimento e deve contenere una sommaria contestazione degli addebiti.
4. L'alunno/a viene sentito/a a sua difesa dal Dirigente Scolastico o docente da questi delegato che redige sommario verbale. L'audizione ha luogo nell'orario di lezione.
5. Vale anche per le decisioni del Team docente quanto stabilito dall'art. 4, c. 9-ter dello Statuto delle studentesse e degli studenti: *le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.*
6. Nei rapporti con i genitori vale quanto stabilito dall'art. 10, c. 13.
7. La decisione inerente alla sospensione o all'allontanamento può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse idoneo dinanzi all'Organo di Garanzia entro 15 giorni dalla comunicazione della deliberazione.
8. Il ricorso non sospende l'esecuzione della sanzione di sospensione/allontanamento.
9. In caso di accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento della sanzione, essa non può avere alcun effetto nella valutazione quadrimestrale e finale sul comportamento dell'alunno/a.
10. In materia di rispetto della riservatezza e di divieto assoluto di divulgazione di qualunque dettaglio inerente al procedimento disciplinare, vale anche per i docenti costituenti il *Team docente* quanto stabilito nell'articolo 8 sulle limitazioni e le responsabilità gravanti sui membri del Consiglio d'Istituto.

ARTICOLO 7

(Del procedimento innanzi al Consiglio di classe)

1. Il Consiglio di classe si riunisce con la presenza degli insegnanti e dei genitori rappresentanti di classe, delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed è convocato dal Dirigente Scolastico, che adotta il conseguente eventuale provvedimento. Il Consiglio in materia disciplinare non deve necessariamente funzionare in assetto di Collegio perfetto.
2. I genitori degli studenti coinvolti non possono partecipare all'adunanza consiliare, se non limitatamente –in qualità di uditori- allo svolgimento della difesa da parte della studentessa o dello studente. E' loro inibita l'espressione di qualunque dichiarazione o richiesta.
3. Il Dirigente Scolastico, che è presidente di diritto del Consiglio di classe, in quanto Presidente dell'Organo di garanzia, vota solo in caso di parità di voti espressi dai docenti membri.
4. Le riunioni del Consiglio di classe, se l'istruttoria svolta dall'ufficio di Presidenza è completa e lo studente o la studentessa è già stato sentito, possono avere durata breve, limitata ad una discussione sulla eventuale archiviazione del procedimento o, nel caso opposto, sulla quantificazione della sanzione da adottare.
5. Le deliberazioni vengono adottate solo con la presenza del numero legale. I docenti assenti potranno esprimere il loro avviso per iscritto con una nota indirizzata al Dirigente Scolastico. I membri del Consiglio possono tener conto del parere espresso dai colleghi assenti, ma la votazione che determina la volontà dell'organo è effettuata con la partecipazione dei soli presenti che agiscono in base al principio del libero convincimento.
6. Nel periodo di allontanamento sino a 15 giorni è previsto un rapporto con la studentessa o lo studente colpita/o tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Per i periodi di allontanamento pari o inferiori a 6 giorni, tale rapporto potrà essere mantenuto anche solo telefonicamente. La competenza esclusiva circa tali rapporti sono dell'Ufficio di Presidenza, che potrà delegare eventualmente anche il Coordinatore del Consiglio di classe, nei casi di infrazione ritenuta non grave.
7. Nel periodo di allontanamento sino a 15 giorni l'Istituto non è tenuto a tenere aggiornata/o la studentessa o lo studente sanzionata/o circa l'evoluzione delle attività didattiche, e a far pervenire i compiti assegnati alla generalità degli studenti: allo studente allontanato possono essere portati i compiti da compagni di classe.
8. In materia di rispetto della riservatezza e di divieto assoluto di divulgazione di qualunque dettaglio inerente al procedimento disciplinare, vale anche per i docenti costituenti il Consiglio di classe quanto stabilito nell'articolo 8 sulle limitazioni e le responsabilità gravanti sui membri del Consiglio d'Istituto.

ARTICOLO 8

(Del procedimento innanzi al Consiglio d'Istituto)

1. L'allontanamento dall'Istituto per periodi superiori ai 15 giorni, l'esclusione dallo scrutinio finale o dall'ammissione all'Esame di Stato, riferibili alle sole scuole secondarie di I grado d'Istituto, sono disposti previa deliberazione obbligatoria del Consiglio d'Istituto: essa ha luogo a scrutinio per alzata di mano ed è validamente espressa solo se il Consiglio è costituito con il numero legale e si raggiunge la maggioranza assoluta dei voti necessari.
2. Il Dirigente Scolastico, coadiuvato eventualmente da chi ha partecipato allo svolgimento degli accertamenti ed alle audizioni dei testimoni, accertata la presenza del numero legale da

parte del Presidente del Consiglio, legge la relazione obbligatoria illustrativa del caso. L'Ufficio presidenziale risponde alle eventuali domande dei consiglieri e, dopo l'esame di tutti gli atti e la risposta ai quesiti dei consiglieri, si procede con l'audizione degli studenti sottoposti al procedimento, ove non siano già stati sentiti oppure non risultino verbalizzate le loro dichiarazioni difensive, ovvero sia stata ritenuta utile dall'Ufficio dirigenziale la loro audizione dinanzi al Consiglio. Di seguito si procede alla discussione e quindi alla votazione che potrà avere come esito o l'archiviazione del procedimento disciplinare o l'irrogazione di una delle tre sanzioni di competenza del Consiglio d'Istituto.

3. Il Dirigente Scolastico, membro di diritto del Consiglio, in quanto Presidente dell'Organo di Garanzia, vota solo in caso di parità, mentre tutti gli altri consiglieri sono tenuti ad esprimere il loro voto, senza possibilità di astensione né dal voto né nel voto.
4. All'adunanza del Consiglio d'Istituto possono essere chiamati a partecipare ed esprimere la loro opinione, assolutamente non vincolante, rappresentanti dei servizi territoriali e specialistici investiti in precedenza della questione e i rappresentanti degli organi di polizia giudiziaria eventualmente intervenuti.
5. I genitori degli studenti coinvolti non possono partecipare all'adunanza consiliare, se non limitatamente –in qualità di uditori- allo svolgimento della difesa da parte della studentessa o dello studente. E' loro inibita l'espressione di qualunque dichiarazione o richiesta.
6. La partecipazione del pubblico è interdetta nelle adunanze consiliari il cui ordine del giorno preveda la trattazione dell'irrogazione di una sanzione disciplinare.
7. I consiglieri d'Istituto ricevono la convocazione con l'odg dell'adunanza almeno 5 giorni prima ma possono avere conoscenza diretta della questione solo in corso di seduta attraverso la prescritta relazione dell'Ufficio dirigenziale.
8. I docenti consiglieri che siano contitolari della classe di appartenenza dello studente o della studentessa sottoposto/a al procedimento, che mantengono diritto di voto in quanto consiglieri, si asterranno dal fornire agli altri consiglieri i dettagli del caso nei giorni precedenti all'adunanza e si asterranno dal fornire ai colleghi non consiglieri i contenuti della discussione del Consiglio d'Istituto dopo l'adozione della delibera.
9. Tutti i consiglieri indistintamente docenti, appartenenti al personale ATA e genitori, sono tenuti al più assoluto riserbo su quanto appreso a motivo dell'irrogazione della sanzione in relazione al procedimento disciplinare promosso dall'Istituto. Il segreto d'ufficio su tutti i fatti e gli atti di cui i consiglieri vengono a conoscenza s'impone anche per motivazioni connesse con la tutela della riservatezza degli studenti minorenni, imposta dall'art. 96, c. 2 del *Codice in materia di protezione dei dati personali*, promulgato mediante D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196.
10. Delle eventuali violazioni della riservatezza i singoli consiglieri rispondono personalmente innanzi al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
11. Il verbale e la delibera dell'adunanza consiliare che ha come oggetto l'irrogazione di una sanzione disciplinare –redatti direttamente dal Dirigente Scolastico che funge da verbalizzante d'adunanza- non sono soggetti ad alcuna forma di pubblicità all'interno o all'esterno dell'Istituto: chi ha un interesse idoneo può formulare richiesta di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n° 241.
12. E' fatto divieto assoluto ai consiglieri d'Istituto di intrattenere rapporti con la stampa e i mezzi di informazione in genere sui dettagli del procedimento disciplinare, l'esito e le persone coinvolte. Unico autorizzato a gestire i rapporti con i mezzi di informazione è il Dirigente Scolastico.
13. Ove venga deliberato l'allontanamento di uno studente per un periodo che va da 16 giorni al termine delle lezioni, l'Istituto, in collaborazione con il sistema dei servizi territoriali ed eventualmente l'Autorità giudiziaria, predispose un percorso di recupero educativo per la studentessa o lo studente colpita/o che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro –solo se possibile- nella comunità scolastica. Tale percorso è simultaneo al periodo di allontanamento e la relativa elaborazione è di competenza esclusiva dell'Ufficio di Presidenza, che lo notifica al competente Consiglio di classe: esso non è sottoposto

all'approvazione di alcun organo collegiale, essendo prioritarie le intese acquisite *in itinere* con soggetti esterni all'Istituto.

14. Nei periodi di allontanamento superiori a 16 giorni l'Istituto non è tenuto a tener aggiornata/o la studentessa o lo studente sull'ordinaria attività didattica, se non nella misura eventualmente prevista dal percorso di cui al comma precedente.
15. L'esecuzione delle sanzioni che comportano una deliberazione del Consiglio d'Istituto sarà realizzata in modo tale che il Consiglio si pronunci almeno un mese prima dello scrutinio finale. Per eventi occorsi nell'ultimo mese di lezione, tali da richiedere l'irrogazione della sanzione a seguito di delibera del Consiglio, lo scrutinio di ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato riferito alla studentessa o allo studente coinvolta/o, è differito sino al momento in cui la pronuncia del Consiglio divenga inoppugnabile. In ogni caso lo scrutinio relativo alla singola o al singolo non potrà essere differito oltre il termine dell'anno scolastico o il termine per l'espletamento della sessione suppletiva d'Esame.

ARTICOLO 9

(Competenza dell'Istituto – elementi certi di responsabilità dello studente sottoposto a procedimento – connessioni con il procedimento penale)

1. La competenza dell'Istituzione scolastica nel compiere accertamenti sui fatti accaduti e nell'irrogare le conseguenti sanzioni disciplinari a carico di studentesse e studenti si esercita nel rispetto del riparto di attribuzioni e funzioni tra organi dello Stato, individuato dalla legge ordinaria e dalla Costituzione. I fatti omessi o commessi da studentesse e studenti fuori dall'orario scolastico o al di fuori del territorio di pertinenza scolastica non sono oggetto di alcun procedimento, a meno che non si tratti di concomitanza con uscite dalla sede scolastica deliberate dai competenti organi collegiali.
2. Le indagini e gli accertamenti sui fatti accaduti sono di competenza dell'Ufficio di Presidenza, che potrà delegarne informalmente l'effettuazione anche ai docenti quando non sussistano particolari difficoltà e vi sia presenza di testimoni ai fatti accaduti.
3. E' fatto divieto assoluto al personale docente di espletare indagini quando esse siano da porsi in correlazione o con fatti comportanti per studentesse e studenti responsabilità di carattere extrascolastico (illecito amministrativo e/o penale), o con fatti attinenti alla sfera privata di studentesse e studenti, intendendosi la vita quotidiana che si svolge al di fuori dell'orario scolastico.
4. Si impone a tutti i soggetti procedenti il rispetto di quanto prescritto dall'art. 4, c. 9-ter dello Statuto delle studentesse e degli studenti: *le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato;*
5. Tenuto conto della tempistica connessa con le indagini connesse con eventi di rilievo penale, il procedimento disciplinare può comunque essere avviato e concluso dopo aver investito della questione un organo di polizia giudiziaria o direttamente fornendo la *notitia criminis* alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni;
6. Il Dirigente Scolastico o chi lo sostituisce è l'unico organo legittimato a segnalare i fatti suscettibili di integrare reato penale, commessi da studenti, in forza dell'art. 331 del codice di procedura penale: egli cura le comunicazioni con gli organi di polizia giudiziaria e la competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni; il personale docente si limita a segnalare per iscritto al Dirigente Scolastico i fatti chiedendo la valutazione degli eventi ai fini dell'eventuale successiva segnalazione ai competenti organi. L'omessa segnalazione alla competente autorità di un fatto di rilievo penale comunicata per iscritto al Dirigente Scolastico non potrà gravare sul personale docente.

7. In deroga ai principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modifiche, non è soggetto ad alcuna comunicazione l'avvio del procedimento per fatti che comportano la trasmissione della *notitia criminis* ai competenti organi. Il Dirigente Scolastico manterrà i contatti con le competenti autorità al fine di gestire le tempistiche del procedimento disciplinare in modo rispettoso delle esigenze delle indagini compiute da organi di polizia giudiziaria, eventualmente delegate dalla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. Se tali indagini si estendono per un lungo periodo e non vi è possibilità di procedere con l'avvio formale o il proseguimento del procedimento, in quanto l'Istituto non è in grado di procedere autonomamente o non è opportuno che proceda nel concomitante periodo di svolgimento di indagini da parte delle competenti autorità, il Dirigente Scolastico, entro e non oltre il 31 maggio dell'anno scolastico di riferimento, dichiara il procedimento estinto. Nessuna comunicazione è data ai genitori in una tale evenienza, venendo in rilievo esigenze prevalenti su quelle di trasparenza e pubblicità affermate dalla richiamata legge 241/90. Ogni giudizio sulla procedibilità dell'azione disciplinare, allorché intervengano o siano investiti organi esterni all'Istituto, è di esclusiva competenza del Dirigente Scolastico, eccettuati i casi in cui lo studente o gli studenti siano stati colti in flagranza nell'atto di commettere l'azione per la quale si deve procedere.
8. Il giudizio sulla sussistenza degli elementi concreti e precisi a carico di uno o più studenti anche in concorso tra di loro in ordine alla effettiva commissione del fatti contestati, sull'intenzionalità degli studenti coinvolti e sulla loro idoneità ad integrare l'illecito disciplinare in relazione al grado di maturità raggiunto è di esclusiva competenza dell'organo irrogante, che nelle sue valutazioni si avvale della discrezionalità tecnica propria dell'Amministrazione, deliberando a maggioranza assoluta, a prescindere dalle risultanze di indagini di altri organi, di cui si potrà eventualmente tener conto senza alcun obbligo di conformazione.
9. Solo una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso è causa di annullamento d'ufficio dell'eventuale provvedimento disciplinare irrogato allo studente individuato quale responsabile, mentre l'eventuale assoluzione perché il fatto non costituisce reato non esclude che l'Amministrazione ravvisi nella condotta della studentessa o dello studente l'integrazione di un illecito disciplinare, anche quando i fatti sottoposti all'indagine dell'autorità giudiziaria sono i medesimi eventi che hanno originato il procedimento disciplinare. I pronunciamenti di improcedibilità assunti dal Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale per i Minorenni ai sensi del DPR 22 settembre 1988, n° 448 non comportano alcuna conseguenza nell'iter e nell'esito del procedimento disciplinare. Similmente la declaratoria di inimputabilità per difetto di maturità o per altre motivazioni non è in alcun modo assunta o recepita in sede disciplinare, essendo i presupposti del processo penale e del procedimento disciplinare del tutto differenti in materia di valutazione della maturità complessiva dei minorenni frequentanti l'istituzione scolastica. In tal senso si interpreta l'art. 653 cpp in materia di effetto della sentenza sul procedimento disciplinare dinanzi ad una pubblica autorità.
10. L'annullamento del provvedimento disciplinare è disposto d'ufficio dal Dirigente Scolastico immediatamente dopo la notificazione o almeno l'acquisizione agli atti del provvedimento giurisdizionale di assoluzione di cui all'art. 530 c. 1 del cpp, con le precisazioni di cui al comma 9 interpretative dell'art. 653 cpp.

ARTICOLO 10

(diritti di difesa degli studenti – ruolo degli esercenti la potestà parentale –
audizione degli studenti minorenni)

1. Gli studenti ritenuti presunti autori di un fatto di rilievo disciplinare hanno diritto pieno di difesa che esercitano sempre liberamente in forma scritta rispetto alle contestazioni mosse dall'autorità scolastica di volta in volta procedente. Tali scritti devono comunque pervenire

prima della decisione e, nei casi di sospensione od allontanamento, prima della data in cui è convocato l'organo irrogante.

2. Tutti gli studenti sentiti come testimoni o come presunti autori di un fatto di rilievo disciplinare devono essere preliminarmente intimati a dire la verità a pena di gravi sanzioni, che vanno esplicitamente menzionate, comportanti allontanamento dall'Istituto anche per lunga durata. Similmente si fa riferimento alle pene previste per le accuse infondate rivolte a compagni e al personale.
3. Lo studente o la studentessa di norma può essere sentito direttamente dai docenti per i casi di particolare lievità e dall'Ufficio di Presidenza nei casi si ipotizzino sussistere responsabilità meno lievi. Nei casi dubbi la determinazione della competenza sulle audizioni è rimessa all'Ufficio di Presidenza ed i docenti sono tenuti ad attenersi alle decisioni dell'ufficio dirigenziale, astenendosi dal compiere audizioni loro non devolute.
4. Se lo studente o la studentessa non è stato sentito, o se è ritenuta opportuna dall'Ufficio di Presidenza la presenza del/della studente dinanzi all'organo irrogante, si procede con la convocazione formale dinanzi al Consiglio irrogante. La studentessa/lo studente esercita i suoi diritti di difesa esponendo le proprie ragioni, a prescindere dalla sede in cui ella/egli venga sentita/o.
5. Nessuna studentessa e nessuno studente può sottrarsi a testimoniare se chiamato/a dall'ufficio di Presidenza. Il rifiuto, anche quando sollecitato dai genitori, genera autonoma responsabilità disciplinare.
6. L'Ufficio di Presidenza procede in modo celere, senza preavvertimento ed impedendo a studentesse e studenti, ove possibile, di confrontarsi fra di loro prima dell'audizione.
7. La studentessa/lo studente viene invitato ad esprimere la propria posizione difensiva, ma non è tenuto a dichiarare alcunché, fermo restando che l'autorità procedente, formalmente tenuta al rispetto dei diritti di difesa, procede autonomamente con l'effettuazione di confronti tra testimonianze fra loro contrastanti, risultando pienamente legittima –ma non obbligatoria- la procedura in contraddittorio fra le parti.
8. Delle audizioni può essere redatto sintetico verbale, utilizzando i modelli in allegato al Regolamento. Tali verbali sono sottoscritti dagli operatori scolastici precedenti e dagli studenti interessati. La firma degli studenti infraquattordicenni, che può essere apposta anche il giorno successivo all'audizione, non ha un valore legale, ma è semplicemente la conferma che quanto è stato scritto nel verbale dagli adulti corrisponde pienamente alla testimonianza resa. Gli studenti, prima di apporre la loro firma, possono chiedere all'autorità procedente – docenti od ufficio di Presidenza- di cambiare singole parole o frasi se non corrispondenti a quelle pronunciate: se possibile saranno loro stessi a scrivere la loro difesa o il contenuto delle loro dichiarazioni testimoniali. Tale verbale costituisce fonte di prova negli autonomi procedimenti disciplinari per falsa testimonianza od accuse infondate a carico di compagni, docenti e Presidenza.
9. L'Ufficio di Presidenza, per fatti di rilievo disciplinare ritenuti di particolare delicatezza, può sentire gli studenti che si ipotizza siano autori di illecito disciplinare e i testimoni attraverso la procedura aggravata che comporta la presenza di almeno un operatore dei servizi sociali territoriali e/o specialistici. Di tali audizioni si redige sommario processo verbale che è acquisito agli atti del procedimento, recanti la firma anche degli operatori intervenuti.
10. Di norma i genitori delle studentesse e degli studenti non sono coinvolti nelle procedure di accertamento e rimangono totalmente estranei sino a quando non venga loro notificato l'atto di avvio del procedimento disciplinare con contestuale contestazione degli addebiti disciplinari.
11. Non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte degli esercenti la potestà parentale per procedere all'audizione di studentesse e studenti, sia in quanto testimoni, sia in quanto presunti autori di una trasgressione, fatte salve le differenti disposizioni contenute nel presente regolamento in particolari fattispecie.

12. Nel corso degli accertamenti e dopo la notifica dell'avvio del procedimento, è fatto divieto assoluto ai docenti di intrattenere rapporti con i genitori ed in genere i familiari degli studenti sottoposti a procedimento -su tematiche inerenti al merito dei fatti che hanno dato origine al procedimento stesso-, sino alla notifica del provvedimento di primo grado o sino all'archiviazione del procedimento. Tale divieto si giustifica in relazione all'esigenza di garantire la terzietà degli organi che hanno potere decisionale rispetto a punti di vista ed esigenze che nulla hanno a che vedere con l'oggetto del procedimento e i suoi fini educativi.
13. *Gli accertamenti sugli illeciti disciplinari sono effettuati dall'Ufficio di Presidenza che può delegarli anche ai docenti. Il Dirigente Scolastico trasmette ai genitori di studentesse e studenti sottoposti a procedimento una contestazione di addebiti che funge anche da comunicazione di avvio del procedimento disciplinare e convoca, per i fatti che lo richiedono, un Consiglio di classe straordinario. Il genitore, ricevuta la contestazione degli addebiti, può chiedere di essere ricevuto dal Dirigente Scolastico il quale fissa appuntamento tempestivamente, ma comunque nel rispetto degli impegni di lavoro già assunti. Il Dirigente Scolastico non entra nel merito dei singoli comportamenti assunti dalla studentessa e dallo studente, e degli elementi probatori acquisiti, sino alla riunione del Consiglio di classe che dovrà assumere una decisione sul merito. Il genitore ha diritto di chiedere accesso agli atti amministrativi in ordine a quanto sia stato raccolto dall'autorità amministrativa procedente nel corso dell'istruttoria e ha diritto di ottenere copia degli atti disponibili, assoggettati alla corresponsione del solo costo di fotocopione, come per tutti gli atti di carriera scolastica di cui il genitore conserva integro il diritto di chiedere ed ottenere copia. Il tempo di rilascio delle copie è abbreviato rispetto al tempo di legge di 30 giorni, definito dall'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modifiche.*

ARTICOLO 11

(criteri seguiti e natura delle decisioni in materia disciplinare)

1. Il tipo e l'entità delle sanzioni, nel rispetto del principio di gradualità e di proporzionalità alla gravità della mancanza, sono determinati sulla base dei seguenti criteri, che possono essere integrati a seconda della tipologia di trasgressione:
 - a) intenzionalità e rilevanza del comportamento anche in relazione al grado di danno arrecato;
 - b) ripetizione del comportamento illecito (recidiva);
 - c) comportamento mantenuto nel corso degli accertamenti e grado di assunzione delle responsabilità a seguito della contestazione degli addebiti;
 - d) età cronologica della studentessa/dello studente ed eventuale presenza di condizioni di svantaggio socio-culturale, disagio, disadattamento, sussistenza di forte immaturità o presenza di disturbi di varia natura;
 - e) sussistenza di elementi di natura soggettiva che possono indurre l'organo irrogante, nelle sanzioni di allontanamento, a derogare dalle quantificazioni stabilite dal Codice disciplinare, previa esplicitazione di idonea e congrua motivazione che dovrà essere recepita nel verbale dell'adunanza dell'organo irrogante.
2. Le deliberazioni che comportano una valutazione discrezionale da parte dell'organo irrogante, anche inerente alla effettiva sussistenza del comportamento illecito da parte della studentessa o dello studente, sono adottate a maggioranza assoluta dell'organo procedente ed i singoli membri consiglieri, nell'atto della votazione, agiscono in base al principio del libero convincimento.
3. La volontà dell'organo irrogante si attua in base alle determinazioni che sono adottate in corso di deliberazione a maggioranza assoluta, come imposto dall'art. 37, c. 3 del Testo Unico promulgato mediante D. Lgs. 16 aprile 1994, n° 297. I verbali delle adunanze degli organi procedenti recano in forma sintetica gli elementi dai quali si desume il procedimento che ha condotto alla formazione della volontà dell'organo. L'accesso a tali verbali è riservato esclusivamente a chi ne abbia interesse diretto, attuale e concreto.
4. Nessuna autorità amministrativa o parte privata è legittimata a porre in discussione le motivazioni per le quali il singolo consigliere esprime la propria valutazione e vota di conseguenza. Eventuali contraddittorietà logiche nelle operazioni compiute dal singolo organo procedente andranno eccepite

dai legali rappresentanti degli studenti colpiti da sanzioni direttamente dinanzi al competente organo di giurisdizione.

5. La presenza di disturbi della condotta, psicopatologie, dipendenza da sostanze o dipendenza di qualunque altra natura e la certificazione *ex lege* 104/92 non sono elementi di per sé esimenti la responsabilità disciplinare per studentesse e studenti frequentanti l'I.C. di Aiello del Friuli.
6. Ogni valutazione a tal riguardo è rimessa all'organo competente a deliberare, che può sempre liberamente ritenere lo studente o la studentessa sottoposto/a al procedimento inidoneo/a ad integrare l'illecito disciplinare in relazione alle specifiche condotte assunte, anche a prescindere dalla sussistenza dei sopra richiamati elementi..
7. L'Organo di Garanzia non è abilitato a formulare giudizi sulla maturità complessiva degli studenti e sulla loro idoneità ad integrare l'illecito disciplinare, né è abilitato ad entrare nel merito delle deliberazioni adottate dal Consiglio irrogante su tale materia.
8. I ricorsi, o la parte di ricorso, fondati su tale materia devono essere dichiarati inammissibili dall'Organo di Garanzia.
9. Eventuali certificazioni mediche, o comunque rilasciate da psicologi iscritti all'Albo professionale, che possono attenuare la responsabilità degli studenti sottoposti a procedimento vanno presentate all'Ufficio di Presidenza almeno 2 giorni prima dell'adunanza dell'organo competente a deliberare. Tali certificazioni, per essere prese in considerazione, devono recare una data anteriore di almeno 60 giorni al compimento del fatto per il quale si procede. La presentazione di certificazioni mediche o comunque finalizzate a dimostrare l'imaturità dello studente o la sussistenza di una psicopatologia, di un disturbo, o della dipendenza da sostanze, direttamente dinanzi all'Organo di Garanzia va dichiarata inammissibile; l'Organo di Garanzia nell'atto relativo al procedimento ne fa eventualmente espressa menzione.
10. Aumenti e riduzioni della intensità della sanzione sono espressamente previsti dall'art. 13 seguente e non possono essere introdotti autonomamente dagli organi irroganti. L'Organo di Garanzia non è abilitato a sindacare le quantificazioni di aumenti e riduzioni che sono frutto di un apprezzamento discrezionale, fatto salvo il caso in cui il singolo Consiglio irrogante sia incorso in un errore materiale di calcolo della durata dell'allontanamento. In tal caso l'Organo di Garanzia non annulla la sanzione ma la riforma riformulandola secondo il computo corretto.

ARTICOLO 12

(Assenze e ritardi. Frequenza irregolare e relativa disciplina -
Gestione del libretto personale)

1. Le assenze da scuola sono giustificate per iscritto dai genitori. Le assenze causate da malattia infettiva vanno giustificate con certificazione dell'autorità sanitaria che attesti l'avvenuta guarigione. Se manca la giustificazione, ed il fatto è da attribuire a negligenza, l'insegnante di classe lo segnala al Dirigente Scolastico. Analoga segnalazione è fatta quando le assenze si ripetono. Le esigenze di presentazione del certificato medico per malattie non infettive sono disciplinate da apposite norme, mutate nel corso del tempo più di una volta, alle quali si fa rinvio con riguardo al testo legislativo di volta in volta prevalente.
2. Nelle scuole primarie e dell'infanzia il genitore dichiara sotto la propria responsabilità, all'atto della ripresa della frequenza a seguito di assenza per malattia, che l'alunno/a è completamente guarito/a.
3. E' fatto divieto assoluto a tutti i genitori afferenti ai tre settori formativi di condurre a scuola il/la figlio/a in condizioni di salute precaria. La trasgressione per più volte di tale divieto implica segnalazione del fatto reiterato da parte del Dirigente Scolastico ai servizi socio-assistenziali per incuria del genitore nei riguardi del figlio.
4. Le assenze di alunni e studenti per motivazioni differenti dallo stato di salute sono soggette a controllo del Dirigente Scolastico che esercita le competenze attribuitegli dal D. Lgs. 15 aprile 2005,

n° 76 sulla vigilanza dell'assolvimento del diritto-dovere di istruzione da parte dei soggetti infrasedicenni o comunque soggetti all'obbligo

5. In forza dell'art. 5, c. 2 lett. b) del suddetto D. Lgs. 15 aprile 2005, n° 76, il Dirigente Scolastico, allorquando abbia notizia dai docenti di classe del protrarsi di un'assenza o del numero eccessivo dei giorni di assenza di un alunno o di un'alunna, ed accerti che la motivazione non è riconducibile allo stato di salute, segnala tempestivamente al competente servizio socio-assistenziale la frequenza irregolare.
6. In caso di improvvisa sparizione di un alunno o di un'alunna, in assenza di preventivo ritiro da parte degli esercenti la potestà parentale, il Dirigente Scolastico segnala il fatto senza ritardo all'ufficio minori della Questura o alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni: i docenti sono tenuti a segnalare per iscritto il fatto al Dirigente Scolastico con ogni solerzia. .
7. I docenti sono formalmente tenuti a segnalare per iscritto al Dirigente Scolastico i casi di frequenza anomala o irregolare da parte dei minorenni frequentanti l'Istituto, riportando i dati presenti sul registro di classe. Dopo 20 giorni di assenza continuativa da parte di un alunno o alunna i docenti trasmettono d'ufficio una nota al Dirigente Scolastico che procede agli accertamenti necessari, salvo non si tratti di situazione di malattia del minorenne comunicata in modo formale dalla famiglia ai docenti che ne informano obbligatoriamente il Dirigente Scolastico.
8. Gli alunni in ritardo devono essere accompagnati e giustificati da un genitore. In mancanza la giustificazione è presentata per iscritto il giorno seguente. Quando i ritardi si ripetono oltre il quinto episodio nell'anno scolastico, il Dirigente Scolastico, acquisita la segnalazione scritta dei docenti di classe o del Coordinatore nelle scuole secondarie di I grado, notifica alla famiglia una lettera con la quale comunica che la studentessa o lo studente, l'alunno/a, in presenza di ulteriori ritardi non giustificati da ritardo dei mezzi di trasporto pubblico o altro motivo ritenuto grave, non potrà essere ammesso in classe e un genitore dovrà recarsi a scuola per prelevare immediatamente. Nel tempo intercorrente tra la chiamata e l'arrivo di un genitore o persona maggiorenne delegata per iscritto, l'alunno sarà vigilato da un collaboratore scolastico e, in mancanza, sarà inserito in una classe differente da quella di appartenenza. Se i ritardi continuano a verificarsi, il Dirigente Scolastico, previa segnalazione scritta dei docenti, segnala il fatto ai servizi socio-assistenziali, affinché si proceda nelle forme previste dalla legge.
9. L'Ufficio di Presidenza può sempre liberamente disporre, sia su richiesta dei docenti, sia di propria iniziativa, la requisizione del libretto personale per qualunque studentessa o studente, sia in corso d'anno, sia al termine, disponendo, ove vi siano contenuti dati di rilievo (in vista della non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato o per altre ragioni), la requisizione del libretto senza restituzione all'interessato/a. Di tali provvedimenti, comunicati ai docenti per l'esecuzione anche solo telefonicamente, il Dirigente Scolastico non è tenuto a dare informazione né preventiva né successiva a chicchessia, trattandosi di un documento che rientra nella documentazione amministrativa di proprietà scolastica. Per tale motivazione il rilascio del libretto personale a studentesse e studenti ha luogo a titolo gratuito, rimanendone gestore esclusivo l'Istituto anche al termine dell'anno scolastico.

ARTICOLO 13

(Trasgressioni e sanzioni – Codice disciplinare)

1. Solo a titolo esemplificativo vengono qui di seguito delineate le sanzioni corrispondenti alle differenti tipologie di trasgressioni delle regole di vita scolastica. **Rimane inteso che gli organi scolastici possiedono la discrezionalità, per le trasgressioni qui di seguito non menzionate, di procedere come ritenuto più opportuno.** Ove vi è l'indicazione specifica di una quantificazione nelle sanzioni di sospensione od allontanamento, il Consiglio d'Istituto ha così

ritenuto di esprimere il proprio indirizzo e pertanto il personale docente, o il Consiglio stesso per le sanzioni di allontanamento per periodi superiori ai 15 giorni, sono tenuti ad attenersi scrupolosamente, limitandosi a variare l'intensità della sanzione ove sia prevista l'adozione di una scelta discrezionale entro limiti già predefiniti.

2. **Il disturbo arrecato alle lezioni e la gestione scorretta del libretto personale sono puniti con compiti aggiuntivi e, se ritenuto necessario, in aggiunta e non alternativamente, con la sospensione o l'allontanamento sino a massimo 2 giorni.** L'intensità della sanzione è determinata dalla gravità degli atti commessi od omessi, a discrezione dei docenti e dell'Ufficio di Presidenza.
Il rifiuto reiterato per tre volte di esibire il libretto personale va punito con sospensione o allontanamento, poiché il libretto personale è il documento preordinato alla comunicazione fra scuola e famiglia e non è tollerabile alcuna opposizione a tali comunicazioni da parte di studentesse e studenti. La dimenticanza sistematica del libretto personale, da parte di un singolo studente, impone la notifica di una lettera di ammonimento ai suoi genitori da parte dell'Ufficio presidenziale; le successive dimenticanze vanno punite **con sospensione od allontanamento.** **Lo smarrimento del libretto personale, rivelatosi in un secondo momento un volontario occultamento dello stesso da parte dell'interessato/a, va punito con l'allontanamento da 2 a 4 giorni. Alla stessa pena dell'allontanamento da 2 a 4 giorni soggiace chiunque nasconda il libretto di un compagno o di una compagna, anche solo per gioco o scherzo.**
3. **Gli atti di aggressione orale rivolti intenzionalmente ad un interlocutore (offese, insulti, espressioni volgari ecc....) sono puniti con annotazioni sul libretto personale o diario e sul registro di classe, oltre che compiti aggiuntivi obbligatori in ingentissima quantità, da eseguirsi tuttavia in congruo lasso di tempo, soggetti al controllo diretto dell'ufficio presidenziale.** Se ripetuti, comportano la sospensione dalle lezioni. Le espressioni di ingiuria, insulto, volgarità o sbeffeggiamento nei riguardi degli operatori scolastici possono essere **punite**, a seconda del contenuto offensivo, **direttamente con la sospensione o l'allontanamento nella quantificazione stabilita discrezionalmente dall'organo procedente oltre ai compiti aggiuntivi come sopra.** **Le pronuncia di bestemmie, se udite direttamente dal personale docente, va punita con l'esclusione dalle uscite e dai viaggi d'istruzione o da attività non obbligatorie di particolare gradimento per la studentessa/lo studente, individuate con piena discrezionalità dai docenti.**
4. **Gli atti di aggressione fisica sono puniti nella scuola secondaria di I grado con la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento dall'Istituto.** Le lesioni causate involontariamente verranno valutate caso per caso nelle conseguenze di carattere disciplinare, purchè consti manifestamente del carattere involontario dell'atto commesso da parte dell'autore del fatto lesivo. Gli atti di violenza volontariamente diretti a studenti od operatori, che causano una lesione fisica o psichica, giudicata di rilievo dall'Ufficio di Presidenza (con intervento di personale sanitario nell'orario scolastico o comunque nella stessa giornata, purché verificabile), comportano **l'allontanamento dall'Istituto per almeno 10 giorni la prima volta, per almeno 30 giorni la seconda volta e sino al termine delle lezioni la terza volta.** Gli atti di violenza privi di effetti lesivi vanno comunque sanzionati adeguatamente, nella misura individuata a discrezione del Consiglio di classe, ma nell'ambito delle sanzioni comportanti allontanamento dall'Istituto.
5. **Le relazioni di tipo sessualizzato fra soggetti frequentanti l'Istituto sono del tutto proibite in orario di attività didattica.** Il compimento di contatti di tipo sessualizzato da parte di studentesse e studenti di scuola secondaria durante il tempo di presenza a scuola, comunque qualificato, o nel corso delle uscite programmate –anche in caso di pieno consenso delle studentesse e studenti coinvolti– comporta **l'allontanamento dall'Istituto da 5 a 10 giorni.**
6. **Qualunque compressione della libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale sarà considerata,** nel quadro dell'illecito disciplinare, a prescindere dalle implicanze di carattere penale, **azione di violenza sessuale,** a prescindere dall'età dell'agente e della persona offesa, nel senso inteso dalla consolidata giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione (quindi inclusi baci estorti, palpeggiamenti del seno subiti ecc....) (*cf.* artt. 609-*bis* , 609-*quater*, 609-*octies* cp). Qualunque studentessa o studente si renda responsabile di una condotta comunque diretta intenzionalmente a

ricercare contatti di tipo sessualizzato, in assenza del consenso espressamente manifestato dalla persona destinataria dell'atto –sia essa di esso maschile o femminile–, deve essere colpito con **Pallontanamento dall'Istituto da 20 giorni al termine delle lezioni**, a seconda delle circostanze, del livello di aggressività, delle modalità di compimento dell'atto o degli atti. Nel caso l'aggressore e la persona offesa siano entrambi minorenni appartenenti alla stessa classe, il Consiglio d'Istituto –per motivi di sopraggiunta incompatibilità– può deliberare senza alcuna esitazione l'allontanamento del soggetto responsabile sino al termine delle lezioni, risultando poco opportuno uno spostamento di classe ad anno avviato a causa del compimento degli atti in rassegna. Similmente avviene se la persona offesa è un docente contitolare della classe frequentata dall'attore. Prima della deliberazione il Dirigente Scolastico chiederà il parere dei competenti servizi socio-assistenziali, i quali vanno immediatamente investiti della questione, a prescindere da eventuali opposizioni dei genitori di studentesse e studenti coinvolti, parere che comunque non risulta vincolante. Tenuto conto dell'età di studentesse e studenti frequentanti la scuola secondaria di I grado, i quali di norma, se non ripetenti o provenienti dal sistema d'istruzione di altri paesi, divengono imputabili ex art. 97 cp nel corso della frequenza della classe terza o nei mesi successivi all'Esame di Stato, dopo la segnalazione obbligatoria del fatto –da trasmettersi senza ritardo– da parte del Dirigente Scolastico ad un organo di polizia giudiziaria, il procedimento disciplinare per fatti di violenza sessuale si svolge del tutto indipendentemente dall'intervento della competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. I poteri di accertamento sono quelli limitati della Pubblica Amministrazione e per l'audizione dei soggetti minorenni persone offese è necessaria una specifica preventiva autorizzazione scritta di entrambi gli esercenti la potestà parentale, mediante la quale essi si obbligano a mantenere indenne l'Amministrazione scolastica da richieste risarcitorie generate dalle eventuali conseguenze traumatiche derivanti dal coinvolgimento della studentessa o dello studente persona offesa in audizioni e adempimenti procedurali che potrebbero arrecare danno sotto il profilo psicologico (esiti di *vittimizzazione secondaria*). In assenza di tale specifica autorizzazione la o le presunta/e persona/e offesa/e non potrà/potranno essere sentite e il procedimento disciplinare va dichiarato automaticamente improcedibile, quand'anche vi siano altri testimoni. L'audizione deve svolgersi con la presenza di uno psicologo od assistente sociale e tale richiesta va indirizzata dal Dirigente Scolastico al competente Ambito socio-assistenziale e al competente Distretto Sanitario e, in caso di risposta negativa, direttamente al Direttore dell'A.S.S. territorialmente competente. Nessuna audizione di minorenne persona offesa potrà avere luogo in assenza di almeno un operatore del sistema dei servizi socio-sanitari e pertanto il procedimento disciplinare si adegnerà nelle tempistiche a tali esigenze assolutamente prevalenti, in quanto connesse con la tutela dei diritti evolutivi dei minorenni coinvolti.

7. **L'esibizione e lo scambio di foto e video di carattere pornografico, avvenuti in orario scolastico** (inclusa ricreazione e dopomensa), **va punito con l'allontanamento degli studenti coinvolti da 5 a 10 giorni, differenziando tra chi detiene, chi esibisce e chi semplicemente guarda.** La segnalazione del fatto va effettuata per iscritto al Dirigente Scolastico dal docente responsabile della sorveglianza il giorno stesso in cui i fatti si sono verificati. L'Ufficio presidenziale curerà i rapporti con le famiglie ed eventualmente i servizi territoriali di riferimento. In assenza di segnalazione tempestiva, il procedimento non potrà essere avviato.
8. **La produzione, la distribuzione, la divulgazione, la diffusione, la pubblicizzazione ed anche la detenzione di foto o video o comunque di materiale di carattere pedopornografico –intendendosi incluse in tale categoria anche particolari immagini di studentesse e studenti infradiciottenni– va punita con l'allontanamento dall'Istituto da 20 giorni sino al termine delle lezioni, a seconda delle azioni compiute e del grado di responsabilità dei singoli.** Trattandosi di azioni di natura criminale (*cf.* artt. 600-ter e 600-quater cp) la segnalazione del fatto dovrà essere realizzata in forma scritta del tutto riservata ed indirizzata al Dirigente Scolastico che la trasmetterà senza ritardo al competente Procuratore della Repubblica. Il Dirigente Scolastico ed i docenti, che non sono tenuti ad avvertire la famiglia dell'avvenuta segnalazione, né del procedimento in corso sino alla contestazione formale degli addebiti, si atterrano strettamente a quanto verrà loro indicato dagli organi inquirenti. I tempi del procedimento disciplinare saranno soggetti alle esigenze connesse con le indagini eventualmente in corso.

9. **Gli atti di intimidazione, di prevaricazione e di minaccia** nei riguardi di compagne e compagni, **inclusi la pretesa di cessione di merenda o di favori in denaro o prestazioni di qualunque natura**, sono sanzionati nelle scuole secondarie di I grado con **5** giorni di allontanamento **la prima volta; la seconda volta con l'allontanamento dall'Istituto per minimo 20 giorni; la terza volta con l'allontanamento dall'Istituto fino al termine delle lezioni**. In considerazione del verificarsi degli avvenimenti di specie all'interno dell'Istituto, frequentemente in alcune sedi di scuola secondaria, e del loro carattere odioso e incompatibile con le regole di vita associata, l'assunzione di tali comportamenti non va riferita ad un unico anno scolastico ma, nei limiti in cui lo studente/la studentessa interessato/a frequenti una delle tre scuole secondarie d'Istituto, va presa in considerazione la reiterazione della trasgressione, riferita anche ad anni scolastici differenti del triennio di scuola secondaria di I grado, purché sia reperito dall'Ufficio di Presidenza il provvedimento di sanzione mediante il quale il soggetto è stato colpito negli anni scolastici precedenti. I compiti aggiuntivi in tutte le materie del curriculum sono eseguiti nella tempistica stabilita dalla Presidenza e trasmessi alla Presidenza medesima dai docenti per il controllo sull'effettiva esecuzione (controllo formale e non di natura disciplinare). I docenti devono assegnare i compiti necessariamente entro i limiti di tempo stabiliti dall'Ufficio dirigenziale: decorso tale tempo senza che l'assegnazione abbia avuto luogo, lo studente colpito non è tenuto ad eseguire la prestazione aggiuntiva di compiti con riguardo alla disciplina per la quale sono assenti le indicazioni dell'insegnante. Il Dirigente Scolastico, a prescindere dalle sanzioni e dalla loro esecuzione, dopo aver messo al corrente gli esercenti la potestà genitoriale o il tutore sui fatti accaduti rientranti nelle fattispecie menzionate, segnala per iscritto ai servizi sociali territorialmente competenti il compimento di tali atti da parte di studenti dell'Istituto, dopo il secondo episodio verificatosi. **Gli stessi atti commessi a danno del personale scolastico sono puniti nella scuola secondaria con l'allontanamento dall'Istituto per un minimo di 20 giorni la prima volta, 50 giorni la seconda, sino al termine delle lezioni la terza volta** (reiterazione di atti trasgressivi nel corso del triennio di scuola secondaria, purché siano rinvenuti i provvedimenti delle sanzioni irrogate nei precedenti anni scolastici a carico del medesimo studente). Nella scuola primaria per ogni evento commesso a danno di operatori scolastici si procede con la sospensione per non meno di 4 giorni con obbligo di frequenza. Per gli eventi commessi a danno di alunni si procede con la sospensione, per un numero di giorni a discrezione dei docenti contitolari di classe, solo a partire dal secondo evento nell'arco di uno stesso anno scolastico (divieto di cumulo nell'arco del quinquennio)
10. **Gli atti di coercizione della libertà di espressione, movimento e azione di uno studente o di una studentessa, sono puniti con l'allontanamento da 10 a 5 giorni a carico di chi ha esercitato l'azione di coercizione; se la vittima ha un'età inferiore di 2 anni ed oltre, l'atto di coercizione va punito con l'allontanamento per 20 giorni; in caso di recidiva va irrogata la sanzione di l'allontanamento da 30 a 50 giorni e se la vittima è la medesima la durata dell'allontanamento è sino al termine delle lezioni; se la vittima è obbligata a commettere un atto illecito di qualunque natura, la sanzione è dell'allontanamento sino al termine delle lezioni.**
11. **Il furto di beni** di studentesse e studenti, del personale scolastico o appartenenti al patrimonio della scuola o dell'Amministrazione comunale **va punito con l'allontanamento da 2 a 4 giorni. Se i beni sottratti sono di valore eccedente € 50**, secondo una stima discrezionale compiuta dall'Ufficio di Presidenza, **il furto va punito con l'allontanamento da 16 a 20 giorni**. Per quanto concerne la procedibilità, se lo studente o la studentessa non sono stati colti in flagranza e non vi sono testimoni oculari ritenuti attendibili, è necessario informare preventivamente un organo di polizia giudiziaria per le conseguenti indagini.
12. **Gli atti di falsificazione delle firme sui documenti scolastici e degli atti di valutazione e l'alterazione dei dati di valutazione sul libretto personale e le schede di valutazione, anche infraquadrimestrali, vanno puniti nella scuola secondaria di I grado con Decreto monocratico del Dirigente Scolastico [cfr. art. 4, c. 1 lett. g)] la prima volta e con l'allontanamento dall'Istituto per minimo 10 giorni le volte successive.** Nella scuola primaria si valuterà la

motivazione per la quale la falsificazione ha avuto luogo e i docenti contitolari di classe delibereranno l'adozione di eventuali misure solo se l'alunno/a risulterà aver commesso il fatto per futili motivi. Trattandosi di materia di natura penale, l'Ufficio presidenziale illustrerà allo studente o alla studentessa responsabile, in colloquio riservato, la gravità della conseguenza del comportamento. In caso di recidiva, il Dirigente Scolastico è tenuto a segnalare la reiterata falsificazione delle firme o alterazione dei dati di valutazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. Con riguardo agli alunni della scuola primaria l'Ufficio dirigenziale, valutata la situazione, potrà segnalare il fatto ai servizi territoriali e specialistici per l'eventuale presa in carico del minore. Un'analoga segnalazione potrà essere inoltrata anche con riferimento agli studenti di scuola secondaria.

13. **La sottrazione volontaria dello studente/della studentessa alla sorveglianza del personale scolastico** va punita nella scuola secondaria di I grado con **Decreto monocratico del Dirigente Scolastico [cfr. art. 4, c. 1 lett. g)]** e con **l'allontanamento per minimo 10 giorni per ogni ulteriore trasgressione successiva** all'interno di uno stesso anno scolastico. Il fatto è segnalato dal docente responsabile di classe all'Ufficio dirigenziale, mediante nota scritta trasmessa anche via fax, il giorno stesso in cui il fatto si sia verificato o, al massimo, il giorno successivo. **Nella scuola primaria tale sottrazione comporta l'applicazione di una sanzione proporzionale al grado di intenzionalità del fatto, non esclusa la sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza per gli alunni delle classi terza, quarta e quinta, mentre per gli alunni delle classi prima e seconda la sanzione individuata dal Team docente è comunicata ai genitori mediante Decreto monocratico del Dirigente Scolastico [cfr. art. 4, c. 1 lett. g)].**
14. Il rifiuto ostinato di rendere testimonianza da parte di una studentessa o uno studente convocato/a dall'ufficio di Presidenza nell'ambito degli accertamenti di natura disciplinare va punito con l'allontanamento per non meno di **5 giorni** (per ciascun evento nel corso dell'anno scolastico).
15. **La formulazione di accuse rivelatesi infondate (attribuzione di fatti o dichiarazioni determinati), anche nel corso degli accertamenti per la determinazione delle responsabilità disciplinari, nei riguardi di studentesse e studenti o di membri del personale scolastico va punita**, effettuate le opportune verifiche da parte dell'ufficio di Presidenza, **con l'allontanamento del/della responsabile da 10 a 15 giorni**. Un'accusa priva di fondamento relativa all'attribuzione di un fatto/dichiarazione illecito/a comportante:
 - a) per gli studenti un allontanamento dall'Istituto per un periodo –nel massimo- pari o superiore a 10 giorni
 - b) per il personale l'apertura di un procedimento disciplinare, anche solo potenziale, **va punita con l'allontanamento dall'Istituto dello studente o della studentessa responsabile della falsa accusa da un minimo di 16 giorni sino al termine delle lezioni. Le accuse rivelatesi infondate a carico dell'Ufficio di Presidenza -Dirigente Scolastico e collaboratori delegati- vanno punite con l'allontanamento per minimo 30 giorni. In ogni caso fanno fede le verbalizzazioni recanti le dichiarazioni di studentesse e studenti acquisite nel corso delle testimonianze rese (cfr. modelli di verbale sub n° 1 e 2 allegati al Regolamento).** Gli accertamenti sono svolti dall'Ufficio di Presidenza che può avvalersi, oltre che dell'operato dei docenti, anche dell'intervento di esperti appositamente incaricati, dei servizi territoriali e degli organi di polizia giudiziaria. La decisione viene assunta dall'organo irrogante sulla base dei dati raccolti nel corso degli accertamenti svolti, previa relazione dell'ufficio dirigenziale.
16. Chiunque introduca nell'Istituto bevande alcoliche è punito con l'allontanamento da **5 a 10 giorni** e chi le offra ad altre studentesse o studenti con l'allontanamento da **10 a 15 giorni**;
17. Chiunque introduca nell'Istituto a qualunque titolo sostanze stupefacenti/psicotrope è punito con l'allontanamento da **30 a 60 giorni** e chiunque le ceda a chicchessia a qualunque titolo anche gratuito è punito con **l'allontanamento sino al termine delle lezioni e l'esclusione dallo scrutinio finale o dall'Esame di Stato**;

18. **Il danno arrecato al patrimonio scolastico** da alunni e studenti comporta in ogni caso il risarcimento che si attua –ove possibile- con l’acquisto da parte della famiglia del bene danneggiato. In alternativa il Dirigente Scolastico è abilitato a comminare una multa che gli esercenti la potestà genitoriale o il tutore sono tenuti a pagare a titolo di risarcimento del danno. Per danni arrecati agli arredi o alle infrastrutture, il Dirigente Scolastico mantiene i contatti con l’Amministrazione comunale competente al fine di definire l’importo della sanzione. **Se il danno è provocato consapevolmente dallo studente di scuola secondaria**, oltre alla reintegrazione materiale si dovrà procedere con l’avvio del procedimento disciplinare **per l’irrogazione di una sanzione di allontanamento non inferiore a 3 giorni**. Nel caso di concorso tra più studenti fra loro, il Dirigente Scolastico determinerà quote di responsabilità alle quali corrisponderanno richieste di reintegrazione del bene danneggiato, anche attraverso l’applicazione di sanzioni pecuniarie inflitte ai responsabili. Le sanzioni nella scuola primaria sono individuate collegialmente dal *team* docente che si esprime a maggioranza assoluta.
19. **Il mancato ristoro del danno patrimoniale**, quantificato dall’Amministrazione comunale o nelle forme ritenute idonee dal Dirigente Scolastico, può comportare l’espulsione dall’Istituto dell’alunno o studente che ha causato intenzionalmente o per negligenza il danno, ma la questione è devoluta alla deliberazione del Consiglio d’Istituto.
20. **Il mancato rispetto delle regole sulla pulizia di banchi, arredi ed aule e sul corretto utilizzo dei servizi igienici va punito con l’assegnazione di compiti aggiuntivi la prima volta e le volte successive con allontanamento dall’Istituto per minimo 2 giorni per evento**: la pulizia da parte del/della responsabile è sempre obbligatoria immediatamente dopo la scoperta del fatto e prima dell’esecuzione della sanzione.
21. **La violazione sistematica delle regole imposte in materia di abbigliamento e decoro** viene segnalata da almeno due docenti contitolari di classe al Dirigente Scolastico il quale **ammonisce formalmente lo studente o la studentessa e formula una lettera di ammonimento** inoltrata ai genitori dell’interessata/o.
22. **La proposta della quantificazione delle sanzioni, sia dinanzi al Consiglio di classe che al Consiglio d’Istituto, è di esclusiva competenza dell’Ufficio di Presidenza che svolge gli accertamenti e procede alle audizioni, ed è valutata dal Consiglio competente tenendo conto delle prevalenti esigenze di rispetto dei criteri di proporzionalità e parità di trattamento fra studenti all’interno dell’Istituto Comprensivo, a prescindere dai confliggenti orientamenti dei diversi Consigli di classe e dalle posizioni liberamente espresse dai singoli consiglieri d’Istituto.**
23. **L’ammissione tempestiva delle responsabilità da parte della studentessa o dello studente sottoposto a procedimento e la proficua partecipazione alla fase degli accertamenti può comportare una riduzione della sanzione sino alla metà delle quantificazioni massime previste dal presente Regolamento.** Ogni decisione è rimessa al Consiglio irrogante, che delibera solo previa proposta la cui formulazione è di esclusiva competenza dell’organo che ha compiuto gli accertamenti e ha sentito l’interessata/o e i testimoni. In assenza della proposta, il Consiglio non può autonomamente disporre la riduzione, non potendo conoscere il comportamento tenuto dallo studente/dalla studentessa nella fase delle indagini. La riduzione inoltre non costituisce in alcun caso un diritto per chi è sottoposto al procedimento disciplinare, ma è frutto di una valutazione discrezionale di chi formula la proposta e dell’organo collegiale competente ad adottare la deliberazione.
24. Non risultando verosimile la catalogazione di tutti i comportamenti scorretti, è rimessa al personale docente e all’Ufficio dirigenziale la valutazione degli atti, commessi od omessi, che comportano l’avvio di un procedimento disciplinare.
25. Per la scuola secondaria di I grado, la proposta di sospensione o allontanamento è formulata dal coordinatore o dall’insegnante che ha constatato la ripetizione della trasgressione ed è inoltrata tempestivamente al Dirigente Scolastico che, valutate le circostanze, convoca un Consiglio di classe straordinario non appena possibile e compatibilmente con il calendario degli organi collegiali già preformulato. Per la scuola primaria la proposta è formulata al team dei docenti contitolari di classe

dall'insegnante che ha constatato la ripetizione dell'inosservanza e ne va dato tempestivo avvertimento al Dirigente Scolastico che ha sempre potestà di intervenire prima della decisione. Il Consiglio di classe si riunisce nella scuola secondaria con la presenza dei soli docenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, fatto salvo il numero legale dei membri costituenti l'organo. Nella scuola primaria la relativa motivata deliberazione deve essere adottata a maggioranza assoluta dei contitolari di classe ed in caso di parità prevale il voto del docente con la maggiore anzianità di ruolo (decorrenze giuridica della nomina).

26. Il rapporto tra sanzioni inflitte e valutazione sul comportamento è disciplinato dall'art. 7 del DPR 22 giugno 2009, n° 122. Si rinvia, in merito all'attribuzione collegiale agli studenti di scuola secondaria di I grado di un voto di comportamento inferiore a 6/10, ai criteri deliberati annualmente dal Collegio Docenti plenario, anche con riguardo ad eventuali Tabelle adottate in ordine alle scale di valutazione del comportamento.

ARTICOLO 14

(Uso di telefoni e dispositivi elettronici)

1. Il mantenimento in funzione e l'uso di telefoni e di dispositivi elettronici è proibito nel corso di tutto il periodo delle lezioni antimeridiane e pomeridiane. Nel corso delle gite d'istruzione e visite guidate è consentito solo nei momenti precedenti e successivi alle attività programmate, o in altri momenti previa autorizzazione esplicita del personale docente accompagnatore, al quale è affidato il compito di regolare secondo discrezionalità piena l'uso del telefono cellulare nelle ore serali. Nelle ore notturne l'uso del cellulare è espressamente proibito, salvo gravi e comprovate motivazioni previa richiesta scritta di entrambi i genitori (o tutore o affidatario) rivolta direttamente al Dirigente Scolastico
2. Ai soli esercenti la potestà genitoriale (o al tutore o affidatario) è consentito contattare l'alunno/a studente/studentessa nel corso delle attività didattiche per motivi urgenti esclusivamente al telefono fisso di ciascuna sede il cui numero è pubblicato sull'elenco telefonico.
3. Il mantenimento in funzione e l'uso del cellulare durante l'attività didattica saranno considerate trasgressioni del presente regolamento e della Direttiva 15 marzo 2007 del Ministro della Pubblica Istruzione e si procederà come segue anche mediante l'irrogazione di apposite sanzioni.
4. Ove si constati che il telefono personale di un alunno o studente è in funzione (anche se non in uso), il docente di classe procederà al temporaneo sequestro dello strumento che verrà collocato in luogo idoneo della sala insegnanti inaccessibile ad altri studenti e verrà fatta apposita annotazione sul libretto personale e sul registro di classe. Al termine delle lezioni antimeridiane o pomeridiane il personale scolastico in servizio è tenuto a restituire il telefono allo studente ed il docente sequestrante avrà cura di avvertire i colleghi dell'ultima ora ed i collaboratori scolastici della necessità della restituzione.
5. I dispositivi elettronici saranno ritirati se utilizzati o comunque in funzione durante le attività didattiche e laboratoriali in assenza di autorizzazione: essi, debitamente custoditi in cassetto o armadio chiuso, verranno restituiti solo al genitore/affidatario/tutore appositamente convocato dai docenti con comunicazione scritta sul libretto personale. Anche in tal caso si apporrà annotazione dell'avvenuto ritiro sul registro di classe.
6. Al primo ritiro saranno assegnati **ingenti compiti aggiuntivi** all'alunno o studente che abbia mantenuto in funzione, anche inavvertitamente, il telefono cellulare durante l'orario scolastico considerato nella sua interezza: una volta realizzati essi saranno trasmessi in Presidenza per l'accertamento della sola avvenuta esecuzione, rimanendo nella competenza dei docenti la valutazione degli stessi.
7. In occasione del secondo evento il Coordinatore di classe ne avverte il Dirigente Scolastico che convoca un Consiglio di classe straordinario per l'adozione di un provvedimento di

- allontanamento non inferiore a **5** giorni, con la proibizione annessa di portare a scuola il telefono cellulare da quel momento in poi.
8. Ove l'alunno/studente sia colto in orario scolastico nell'atto di eseguire foto o un'audio o video registrazione –non esplicitamente autorizzata da un docente-, a mezzo telefono o con altro mezzo idoneo, durante l'orario scolastico, il docente di classe segnala il fatto sul registro di classe ed al Dirigente Scolastico che procede all'immediata convocazione di un Consiglio di classe straordinario, ove si valuteranno i fatti e si irrognerà eventualmente la sanzione dell'allontanamento da **10** a **15** giorni. Se dalle video riprese dovesse venire in rilievo la riconoscibilità del volto di uno o più alunni/e o di un docente, dovrà essere convocato il Consiglio d'Istituto per la valutazione dei fatti e per la eventuale irrogazione di un allontanamento di durata non inferiore a **20** giorni. Nella scuola primaria il team docente procederà come previsto dagli articoli precedenti. Il telefono o il dispositivo elettronico sequestrato sarà condotto in Presidenza e custodito dal Dirigente Scolastico che lo consegnerà ad un genitore (o affidatario o tutore) informandolo delle conseguenze disciplinari dell'atto commesso dallo studente, con irrogazione dell'allontanamento per **1** giorno.
 9. L'immissione nella rete web di immagini o audio o video registrazioni, ove siano riconoscibili alunni o docenti dell'Istituto, da parte di studenti dell'Istituto potrà avere conseguenze disciplinari solo se realizzata in orario scolastico ed in tal caso comporterà l'allontanamento dall'Istituto per un minimo di **30** giorni, da irrogarsi a cura del Consiglio d'Istituto.
 10. Nel corso degli accertamenti è abilitato unicamente l'Ufficio di Presidenza a procedere alla gestione di telefoni e strumenti elettronici, rimanendo tassativamente esclusa l'ispezione del contenuto dei telefoni: saranno impartite disposizioni telefoniche ai docenti delle scuole diverse da quelle ove ha sede l'Ufficio dirigenziale. Ove si rendesse necessaria la verifica del contenuto a seguito del compimento di atti per i quali non sia manifestamente esclusa l'integrazione di reato, l'Ufficio di Presidenza ne investirà tempestivamente un organo di polizia giudiziaria, ed è abilitato a trattenere (o a far trattenere in luogo idoneo) il telefono o l'apparecchio sino all'intervento di chi ha la competenza ad effettuare le operazioni di cui all'art. 354 cpp.
 11. Ove si abbia notizia dello scambio di foto o video tra studentesse e studenti di immagini e video recanti immagini o tracce audio in cui siano riconoscibili alunni e/o docenti dell'Istituto, i responsabili non potranno essere assoggettati ad alcun procedimento, se non siano stati colti nell'atto di commettere il fatto da parte del personale.
 12. Eventuali contenziosi sorti tra docenti e studenti o tra studenti fra di loro a seguito della diffusione di immagini o audio-video registrazioni in violazione del presente regolamento, non potranno in alcun modo implicare il coinvolgimento dell'Istituto in procedimenti disciplinari tardivi, qualora gli autori dei fatti non siano stati sorpresi in flagranza dal personale docente: genitori di alunni minorenni e docenti che ritengano lesi i loro diritti potranno tutelare la loro posizione dinanzi agli organi competenti.
 13. Per tutto ciò che concerne il materiale pedopornografico si fa rinvio all'art. 13, c. 8.
 14. La raccolta, la comunicazione e la diffusione di dati personali quali immagini e suoni attraverso i telefoni cellulari (via mms o immissione in rete) compiute da studenti se realizzata senza il consenso espresso dagli interessati potrà inoltre comportare l'applicazione delle sanzioni previste dalla Direttiva del Ministro dell'Istruzione n° 104 del 30 novembre 2007. La competenza in tal caso è del Garante per la protezione dei dati personali e si applica l'art. 161 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196.
 15. Per i sequestri temporanei, sino al ritiro da parte dei genitori, di dispositivi elettronici di qualunque tipologia in funzione si applica la medesima disciplina prevista dai commi precedenti per l'uso dei telefoni.

ARTICOLO 15

(Misure a tutela dei membri della comunità scolastica)

1. Il Dirigente Scolastico, ove ne sussistano i presupposti di necessità, può sempre liberamente adottare misure volte a tutelare l'incolumità e la serenità delle studentesse e degli studenti membri della comunità scolastica, a prescindere dalla precedente o contestuale irrogazione di sanzioni.
2. In particolare il Dirigente può impedire ad un singolo studente o ad una studentessa di avvicinarsi ad un altro studente o ad un'altra studentessa, purché non appartenenti alla medesima classe, a pena di irrogazione di una sanzione di allontanamento sino a 15 giorni.
3. Il Dirigente può limitare la libertà di movimento all'interno del territorio di pertinenza scolastica di qualsiasi studente o studentessa.
4. Il Dirigente può disporre -anche in forma verbale- che la frequenza scolastica di una studentessa o uno studente nel corso di una singola giornata prosegua o abbia luogo interamente in Presidenza e non in classe.
5. Il Dirigente può inibire ad una studentessa o ad uno studente, per fondate motivazioni, la partecipazione ad una o più attività didattiche, incluse le uscite, sia visite didattiche che gite d'istruzione.
6. Le misure adottate dall'Ufficio di Presidenza di cui al presente articolo, recepite in atti redatti in forma del tutto sintetica e trasmessi agli esercenti la potestà parentale sull'interessato/a, sono insuscettibili di impugnazione dinanzi all'Organo di Garanzia. Il Dirigente Scolastico riferisce periodicamente al Consiglio d'Istituto sulle misure adottate in forza del presente articolo (almeno ogni quadrimestre) e tiene conto delle osservazioni eventualmente presentate dal Consiglio.

ARTICOLO 16

(ricorsi - accesso agli atti – tutela della riservatezza)

1. I genitori dell'alunno o studente colpito dal provvedimento, e chiunque vi abbia interesse idoneo, entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento da parte del Dirigente Scolastico, possono proporre ricorso contro le sanzioni di cui alle lettere da i) ad m) del comma 1 del precedente art. 4, all'Organo di Garanzia.
2. Non sono abilitate a ricorrere le persone offese dai comportamenti adottati dalla studentessa o dallo studente sanzionata/o, ma possono presentare una motivata istanza al Dirigente Scolastico affinché l'Ufficio presidenziale impugni la determinazione assunta dal competente Consiglio, quando essa sia da essi ritenuta manifestamente incongrua o sproporzionata.
3. Può chiedere accesso agli atti amministrativi relativi al procedimento che ha condotto all'irrogazione della sanzione un genitore dell'alunno o studente colpito dal provvedimento, un loro legale rappresentante, e chiunque abbia un interesse idoneo all'interno del procedimento, incluse le persone offese che intendano tutelare i loro diritti nelle sedi idonee o conoscere i dettagli e l'esito del procedimento al fine di sollecitare l'impugnazione, da parte del Dirigente Scolastico, della deliberazione consiliare concernente la sanzione inflitta. Le domande presentate da soggetti non interessati, in quanto estranei al procedimento, dovranno essere respinte dal Dirigente Scolastico.
4. L'accesso agli atti è consentito nelle forme stabilite dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modifiche, e deve consentire anche l'estrazione di copia di tutti gli atti del procedimento, fatti salvi i diritti alla riservatezza di terzi. La disciplina dell'accesso è recepita nella Carta dei servizi scolastici, anche con riguardo al pagamento delle copie.
5. L'accesso sarà consentito tenendo conto di quanto previsto dal DPR 12 aprile 2006, n. 184 *Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi* in ordine alla presenza di eventuali controinteressati e nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 96, c. 2 del *Codice in materia di protezione dei dati personali* promulgato mediante D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196. In presenza di dati sensibili e giudiziari, si applicherà quanto previsto dall'art. 24 u.c. della legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modifiche, tenendo conto che esigenze difensive in sede disciplinare e penale sono motivo idoneo per ottenere accesso a qualunque dato sensibile degli studenti, inclusi quelli relativi alla vita sessuale e allo stato di salute.

6. L'accoglimento del ricorso di primo grado in materia di accesso da parte del TAR - o della Commissione per l'accesso- comporta la rimessione in termini dell'interessato per la presentazione del ricorso avverso una sanzione disciplinare: egli potrà provvedervi entro 10 giorni dopo aver ottenuto copia degli atti non esibiti in precedenza.
7. Il diritto alla riservatezza dello studente colpito da sanzione non può comportare in alcun modo l'occultamento della semplice sussistenza della sanzione all'interno della classe di appartenenza, venendo in rilievo sia esigenze connesse con le procedure di esecuzione, che hanno di per sé effetto di pubblicità, sia esigenze di carattere educativo, che potrebbero richiedere interventi in classe dell'Ufficio di Presidenza o di docenti, in ordine ai risvolti educativi delle sanzioni inflitte a membri della classe.
8. Tutti i dettagli del procedimento disciplinare invece hanno carattere riservato e non possono essere comunicati né ad altri studenti, né ai loro genitori, né a soggetti comunque terzi rispetto al procedimento, fatti salvi i diritti di accesso di chi vi abbia interesse idoneo.
9. Le comunicazioni con gli organi di polizia giudiziaria, l'autorità giudiziaria ordinaria e i servizi territoriali e specialistici, in ordine ai fatti oggetto del procedimento e alle persone coinvolte, non comportano alcuna violazione dei doveri di riservatezza, rientrando nelle tipologie di trattamento dei dati per finalità istituzionali.

ARTICOLO 17 (Organo di garanzia).

1. Contro talune sanzioni disciplinari e' ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito dall'art. 5 del DPR 28 giugno 1998, n° 249 e successive modifiche, e disciplinato come segue, **che decide nel termine di dieci giorni**. Tale organo e' presieduto dal Dirigente Scolastico o da un collaboratore delegato in forza dell'art. 25, c. 5 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165.
2. L'Organo di garanzia, nel rispetto della tripartizione dei settori formativi che caratterizza l'Istituto Comprensivo, è costituito da tre insegnanti afferenti ai tre distinti settori, e da tre genitori, quali membri effettivi, e da altri due insegnanti e due genitori, quali membri supplenti.
3. L'organo si riunisce, su convocazione del Dirigente Scolastico presidente, e delibera con la presenza di almeno 4 membri oltre il presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. I membri supplenti sostituiscono gli effettivi, in caso di assenza, impedimento o quando sia da valutare ricorso, verso il quale un membro effettivo è in conflitto d'interesse (insegnante membro del team docente o del consiglio di classe che ha comminato la sanzione; genitore in rapporto di parentela con lo studente sanzionato o comunque eletto dai genitori della classe in cui è inserito l'alunno o studente colpito dal provvedimento).
5. I docenti sono eletti dal Collegio dei Docenti convocato in Adunanza Plenaria, garantendo la rappresentanza dei tre settori, possibilmente scegliendo i titolari tra i docenti consiglieri d'Istituto, mentre i genitori sono eletti dal Consiglio d'Istituto e devono essere essi stessi obbligatoriamente consiglieri. Sia i membri effettivi, sia i supplenti della componente docente devono essere designati in modo da assicurare la suddetta rappresentanza. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto nel rispetto del disposto dell'art. 37 u.c. del D. Lgs. 16 aprile 1994, n° 297.
6. Cessato dal servizio, trasferito, utilizzato od assegnato provvisoriamente ad altro Istituto un docente membro dell'Organo di Garanzia, il Collegio Docenti plenario procede nella prima convocazione dell'anno scolastico alla nuova designazione contestualmente all'elezione del Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti. Il Consiglio d'Istituto, ove siano cessati dalle cariche per qualsivoglia motivo i genitori eletti, procede all'elezione nella prima Adunanza utile successiva al 1° settembre di ciascun anno scolastico. In caso di dimissioni o vacanza di posti in corso d'anno, l'Organo di

Garanzia risulta essere comunque validamente costituito e delibera con la presenza eventuale dei membri supplenti.

7. L'Organo di Garanzia non necessita di un numero legale per la deliberazione in ordine ai ricorsi presentati da coloro che ne siano legittimati, allorché si siano determinate vacanze improvvise nella sua costituzione in corso d'anno, poiché la competenza a decidere definitivamente sulle sanzioni disciplinari non tollera deroghe e pertanto in qualunque momento dell'anno scolastico l'Organo deve essere in grado di riunirsi e deliberare. Il presidente nomina un segretario che è tenuto a curare le verbalizzazioni dell'Adunanza. Nel caso in cui insorgano contrasti, il nome del segretario è estratto a sorte. Il membro estratto è tenuto ad espletare l'incarico a pena di decadenza dallo status di membro.
8. L'Organo di Garanzia, che delibera a maggioranza assoluta, ha la potestà di: a) **rigettare il ricorso** poiché infondato nel merito; b) **dichiarare il ricorso inammissibile** quando indirizzato ad organo non competente, quando la domanda principale del ricorrente non è comprensibile, quando il reclamo non è sottoscritto dai ricorrenti che, se sono i genitori dello studente, devono sottoscrivere entrambi, fatte salve le eccezioni derivanti da eventuali limitazioni all'esercizio della potestà o dalla presenza all'estero di uno dei due genitori (l'Organo di Garanzia si attiene scrupolosamente alla disciplina dei criteri di comunicazione tra scuola e famiglia recepita nella sezione del Regolamento adottato dal Consiglio d'Istituto nell'adunanza del 30 giugno 2008); c) **dichiarare il ricorso irricevibile** poiché presentato fuori termine (fa fede la data di presentazione od il timbro postale apposto sulla busta e non la data di registrazione agli atti); d) **dichiarare il ricorso improcedibile** per sopravvenuta carenza di interesse, quando il reclamante rinunci al ricorso per iscritto dopo il deposito e prima dell'Adunanza dell'Organo; e) accogliere **il ricorso annullando il provvedimento** poiché ritenuto illegittimo od in alternativa **riformandolo mutando la sanzione o la sua intensità** poiché ritenuta: α) non aderente ai parametri fissati dal Consiglio d'Istituto nel Regolamento di disciplina, β) non corretta in relazione al computo derivante anche dall'applicazione di eventuali riduzioni od aumenti, γ) non rispettosa dei principi di proporzionalità e parità di trattamento fra studenti all'interno dell'Istituto Comprensivo. La riforma del provvedimento operata dall'Organo di Garanzia può comportare anche un aggravamento della quantificazione dell'allontanamento, sussistendone i requisiti.
9. L'annullamento del provvedimento di sanzione può avvenire con rinvio all'organo che ha adottato la sanzione, per la rinnovazione del procedimento e/o della deliberazione, o senza rinvio, nel qual caso il procedimento disciplinare è terminato e lo studente o la studentessa non può più essere sottoposto ad alcun procedimento per i medesimi fatti già oggetto di contestazione.
10. E' in ogni caso sempre motivo d'annullamento senza rinvio della sanzione il fatto che dagli atti o dal provvedimento non risulti che l'alunno o lo studente abbia avuto la possibilità di difendersi dinanzi all'autorità scolastica procedente. Si intende provata la garanzia del diritto di difesa quando nel fascicolo del procedimento vi è copia del verbale di audizione del minore sottoposto al procedimento, a prescindere dalla sede in cui l'interessato/a sia stato sentito/a.
11. L'Organo di Garanzia, pronunciando sul ricorso o sui ricorsi, se annulla il provvedimento per vizio formale o sola irregolarità della procedura, può deliberare con ordinanza che il procedimento sia nuovamente eseguito. Adottata la nuova deliberazione da parte dell'organo irrogante, l'Organo decide definitivamente.
12. L'Organo di Garanzia non è abilitato a sindacare il merito delle scelte discrezionali degli organi collegiali irroganti, con particolare riguardo all'apprezzamento inerente a caratteristiche soggettive della studentessa o studente sottoposto/a a procedimento.
13. L'Organo di Garanzia non è abilitato a pronunciarsi sulle misure adottate dal Dirigente Scolastico a tutela della comunità scolastica e alle inibizioni disposte dall'Ufficio di Presidenza. Ogni ricorso presentato in ordine all'adozione di tali misure è da considerarsi inammissibile e l'Organo di Garanzia non deve essere convocato per il relativo esame.
14. L'Organo di Garanzia non è abilitato a disporre la rinnovazione di fronte a sé delle audizioni degli studenti minorenni coinvolti. Non può reiterare l'audizione dello studente o della studentessa sottoposto/a a procedimento. Non può concedere colloqui –formali od informali- ai genitori o al

tutore dei soggetti coinvolti, né ammette la presenza dinanzi a sé di difensori abilitati, incaricati dai genitori degli studenti coinvolti nel procedimento.

15. Le parti ricorrenti esauriscono il loro potere d'intervento con la presentazione dell'impugnazione del provvedimento di sanzione al quale andranno allegati tutti i documenti ritenuti necessari al lavoro dell'Organo di Garanzia.
16. Nel rispetto del principio del contraddittorio, l'Organo di Garanzia ammette la presentazione di controricorsi o ulteriori ricorsi da parte di chiunque vi abbia interesse idoneo, purché presentati tempestivamente entro il termine prestabilito.
17. L'Organo di Garanzia, se sono presentati più ricorsi per l'annullamento o la riforma del medesimo provvedimento, dispone la riunione dei ricorsi e definisce con un unico atto tutte le questioni sollevate, che va notificato a tutti gli interessati.
18. L'Organo di Garanzia acquisisce il fascicolo del procedimento disciplinare dall'Ufficio di Presidenza e si attiene alla documentazione prodotta nella fase istruttoria e in quella decisionale del procedimento innanzi al competente organo irrogante. Risulta inammissibile la presentazione di nuovi documenti, non acquisiti al fascicolo del procedimento, da parte del ricorrente e/o dell'organo irrogante.
19. L'Organo può richiedere alle parti la produzione di copie di singoli documenti ritenuti utili, non rinvenuti nel fascicolo del procedimento, ma già venuti in rilievo nel corso del procedimento.
20. L'Organo di Garanzia non è abilitato a disporre audizioni, né di minorenni, né di adulti.
21. L'Organo di Garanzia decide sul ricorso o sui ricorsi entro dieci giorni dalla presentazione dell'ultimo di essi, che potrà avvenire mediante consegna personale –ed in tal caso la segreteria rilascia una copia del frontespizio con l'apposizione del timbro recante gli estremi di acquisizione agli atti- o lettera raccomandata A/R. La calendarizzazione delle adunanze dell'Organo è disposta dal Dirigente Scolastico. Se vengono in rilievo esigenze istruttorie particolarmente onerose, si può procedere senza rigore in ordine agli orari e ai luoghi di ritrovo dei membri dell'Organo. I docenti riterranno prioritario tale adempimento rispetto a tutte le altre attività. La presenza dei genitori membri potrà essere flessibile e, se il numero degli incontri dovesse essere superiore a due a causa del numero di atti da esaminare o delle decisioni istruttorie da assumere, si potranno far intervenire i genitori supplenti in caso di impedimento dei titolari, anche con riguardo ad una singola riunione.
22. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha accesso integrale al fascicolo del procedimento disciplinare e agli atti presentati da tutti i ricorrenti e controricorrenti.
23. Tutti i membri dell'Organo di Garanzia, docenti e genitori, sono tenuti al segreto d'ufficio in relazione a quanto apprendono nel corso del procedimento. La violazione dei doveri di riservatezza comporta assunzioni di responsabilità: vale anche per i membri dell'Organo di Garanzia quanto disposto per i membri del Consiglio d'Istituto (*cfr.* art. 4-ter).
24. Le deliberazioni non interlocutorie dell'Organo di Garanzia ed i relativi decreti di recepimento del Dirigente Scolastico sono soggetti al reclamo di cui all'art. 5, cc. 3 e 4 dello *Statuto delle Studentesse e degli Studenti*.

ARTICOLO 18

(Conversione della sanzione)

1. In alternativa alla presentazione dei ricorsi, ogni sanzione, escluse quelle introdotte dal DPR n° 235 del 21 novembre 2007 comportanti allontanamento dall'Istituto per periodi superiori ai 15 giorni, può essere convertita in attività a favore della comunità scolastica ed è decisa dallo stesso soggetto od organo, autorizzato a irrogare la sanzione.
2. L'attività, con la sorveglianza di personale della scuola, consiste, a discrezione del soggetto di cui al precedente comma, in forme di aiuto e collaborazione con il personale ausiliario, in sistemazione di locali, ambienti, attrezzature, o in altre forme che abbiano comunque un fine educativo.
3. La richiesta di conversione è presentata dallo studente ed è controfirmata da uno dei genitori o dal tutore/affidatario: tale domanda va formulata per iscritto, indirizzandola al Dirigente Scolastico, entro i due giorni successivi a quello in cui allo studente e alla famiglia viene notificato il

provvedimento di sanzione. Decorso il termine, il Dirigente Scolastico è tenuto a dichiarare irricevibile la domanda presentata.

ARTICOLO 19

(Validità del Regolamento)

1. Il presente Regolamento ha efficacia sino a nuova deliberazione del Consiglio d'Istituto o sino a sua soppressione per legge sopravvenuta.



Istituto Comprensivo "Destra Torre" di Aiello del Friuli

Via Manzoni n° 1 * 33041 AIELLO DEL FRIULI * (Udine) * Tel. 0431/99160 - Cod. Fisc.: 81001360304

Fax: n° 0431/974721 * E-mail: UDIC821005@istruzione.it * PEC: comprensivoaiello@pec.icdestratorre.it - COD. MIUR: UDIC821005



OGGETTO: VERBALE DI AUDIZIONE DI STUDENTESSE/STUDENTI MINORENNI TESTIMONI.

In data _____ presso i locali della Presidenza di _____ alle ore _____ ha luogo l'audizione degli studenti minorenni

Preliminarmente ha avuto luogo l'intimazione a dire la verità e si sono precisate le sanzioni irrogabili a carico di coloro che rendono falsa testimonianza e/o che formulano accuse prive di fondamento.

Dopo l'avvenuta intimazione l'autorità scolastica procedente _____ pone una/più domande agli studenti presenti, invitandoli a riferire su fatti di loro possibile conoscenza.

Gli studenti _____ affermano quanto segue:

L'audizione si conclude con il seguente ammonimento: a non rivelare a nessuno il contenuto del presente colloquio, né studente né adulto, essendo necessario proseguire con l'attività di accertamento.

_____, ____/____/201__

LO STUDENTE/LA STUDENTESSA
che conferma la corrispondenza del verbale a quanto dichiarato

IL/LA DOCENTE

L'OPERATORE

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

